SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma **Anno 135° — Numero 275**

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 24 novembre 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 24 novembre 1994, n. 646.

Interventi urgenti a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 9 novembre 1994, n. 624;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di attivare gli interventi di prima necessità e di immediato sostegno in favore delle zone colpite in misura eccezionale da avversità atmosferiche e da eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 16 novembre 1994 e del 21 novembre 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei lavori pubblici, delle risorse agricole, alimentari e forestali, della sanità, per i beni culturali e ambientali, dell'ambiente, per la funzione pubblica e gli affari regionali, del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro dell'interno, sentiti i presidenti delle giunte delle regioni interessate, sono individuati i comuni nel cui ambito territoriale sono ricomprese le zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994, anche eventualmente indicando le parti di territorio comunale effettivamente colpite. A tale fine i prefetti delle province interessate comunicano al Ministero dell'interno ogni elemento di valutazione in loro possesso.

2. Gli enti locali rientranti nel territorio delle regioni individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 dell'11 novembre 1994, non compresi nel decreto di cui al comma 1, sono autorizzati a contrarre mutui ventennali con la Cassa depositi e prestiti anche in deroga ai limiti di indebitamento stabiliti dalla legislazione vigente, se in conseguenza degli eventi di cui al medesimo comma 1 hanno subito danni a beni di propria pertinenza indicati all'articolo 3, comma 1, lettera *a)*, ed al fine del ripristino di tali beni. Per essere ammessi al beneficio gli enti locali interessati debbono presentare al presidente della rispettiva regione, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, specifica comunicazione contenente l'attestazione dei danni nell'ambito del proprio territorio per i quali intendono richiedere i mutui. Il presidente della regione, previo accertamento dei danni denunziati e su parere conforme del competente ufficio del genio civile, comunica al comune entro dieci giorni il nulla osta per la presentazione dell'istanza alla Cassa depositi e prestiti.

3. È riconosciuto il concorso dello Stato sui mutui di cui al comma 2 nel limite del 50 per cento del relativo onere di ammortamento ed entro il complessivo volume di mutui, per il 1995, di lire 500 miliardi.

4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3, valutato in lire 48 miliardi per l'anno 1996 ed in lire 27 miliardi annui a decorrere dal 1997, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per l'anno 1996 dell'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1994. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

1. È istituito per il periodo dell'emergenza un Comitato di Ministri, composto dal Ministro dell'interno, il quale lo presiede, e dai Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente, assistito, con funzioni di coordinamento tecnico-operativo, dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega per la protezione civile. Il Comitato provvede, d'intesa con i presidenti delle regioni interessate, a ripartire tra le regioni, le amministrazioni e le prefetture interessate le risorse di cui al comma 2, sulla base delle esigenze rilevate e con riferimento alle specifiche finalità di cui all'articolo 3.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la complessiva spesa di lire 1.100 miliardi per l'anno 1994, da iscrivere per 1.000 miliardi in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno, per il successivo trasferimento delle rispettive quote, sui pertinenti capitoli di spesa, alle regioni, alle altre amministrazioni interessate ed alle contabilità speciali delle prefetture. La rimanente quota di 100 miliardi è iscritta al capitolo 4296 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, per essere versata, con decreti del Ministro dell'interno, alla contabilità speciale delle prefetture delle province interessate per gli interventi di primo soccorso e di assistenza. Le medesime prefetture sono autorizzate, ove occorra, a prelevare le somme necessarie sui fondi in genere della contabilità speciale. Le somme non ripartite nell'anno 1994 possono esserlo nell'anno 1995.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a complessive lire 1.100 miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze. Il Ministro del tesoro è autorizzato, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Ai fini della verifica dei danni subìti, il Comitato può avvalersi dei rilievi aerofotogrammetrici già effettuati a qualunque titolo dalle amministrazioni pubbliche.

5. I rendiconti delle spese erogate sulle somme assegnate ai sensi del comma 2 sono sottoposti al riscontro degli uffici decentrati e periferici della Ragioneria generale dello Stato e della Corte dei conti.

Art. 3.

1. Le somme di cui all'articolo 2 sono destinate agli interventi di soccorso alle popolazioni, alle attività di assistenza, comprese quelle di accoglienza e refezione, agli interventi necessari alla salvaguardia della pubblica incolumità ed a quelli relativi al ripristino dei servizi di prima necessità. Le somme stesse sono utilizzate altresì:

a) per la riparazione dei danni subìti dalle infrastrutture pubbliche, dai beni culturali e ambientali pubblici, dalle opere viarie, ferroviarie, idriche, idrauliche, fognarie e igienico-sanitarie, nonché dalle strutture scolastiche;

b) per la realizzazione delle opere di consolidamento dei dissesti idrogeologici e di riassetto idraulico della rete idrogeologica nelle regioni colpite;

c) per la riparazione dei danni subìti da beni immobili e da beni culturali vincolati dei privati cittadini, nonché da beni immobili afferenti ad imprese ed attività dello spettacolo.

2. Agli interventi di riparazione degli immobili privati adibiti ad uffici pubblici possono provvedere le amministrazioni pubbliche interessate, senza diritto di rivalsa.

3. Agli interventi di riparazione di cui alla lettera *a)* del comma 1 provvedono le amministrazioni proprietarie.

4. In caso di più enti proprietari o di beni in godimento da parte di enti diversi da quello proprietario, il Comitato individua l'ente che provvede all'intervento tenuto conto dell'effettivo utilizzo dei medesimi beni.

Art. 4.

1. Entro venti giorni dalla data di entrata vigore del presente decreto, il Ministro dei lavori pubblici individua con proprio decreto gli importi delle disponibilità in conto residui sui capitoli dello stato di previsione del proprio Ministero non ancora utilizzate, da destinare al perseguimento delle finalità di cui al comma 2. I predetti importi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa, per essere riassegnati con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, ai capitoli competenti, anche di nuova istituzione, del medesimo stato di previsione per le finalità di cui al comma 2.

2. Le disponibilità di cui al comma 1 sono destinate alla realizzazione, da parte del presidente del Magistrato per il Po e dagli altri organi periferici del Ministero dei lavori pubblici, di un piano straordinario di interventi, diretto a rimuovere le situazioni di pericolo e ad evitare maggiori danni alle popolazioni e alle infrastrutture sui tratti dei corsi d'acqua del bacino padano di competenza statale, individuati con decreto del Ministro dei lavori pubblici entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché alla realizzazione di iniziative di pronto intervento e di ripristino degli edifici destinati a pubblici uffici dello Stato, danneggiati dagli eventi alluvionali nelle aree individuate ai sensi dell'articolo 1.

3. Sulla base del piano di cui al comma 2, il presidente del Magistrato per il Po procede, altresì, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, all'esecuzione di lavori di sistemazione idraulica e di ripristino di sezioni di deflusso dei medesimi tratti dei corsi d'acqua, individuati con il decreto di cui al comma 2, mediante concessioni di estrazione di materiale litoide, finalizzate al miglioramento della officiosità dei corsi d'acqua e, comunque, volte ad assicurare il buon regime degli stessi. Le concessioni dovranno consentire l'autofinanziamento degli interventi. A tale fine sono definiti con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente, criteri, modalità e limiti per il rilascio di tali concessioni.

4. Nei medesimi termini e con le medesime modalità di cui al comma 1, il Ministro dell'ambiente è autorizzato ad utilizzare le disponibilità in conto residui sui capitoli dello stato di previsione del proprio Ministero, non ancora utilizzate, per la realizzazione di interventi concernenti il settore ambientale in base alle finalità del presente decreto.

5. In aggiunta agli interventi di cui all'articolo 2, per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *a)* e *b)*, le regioni interessate sono autorizzate a riprogrammare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, anche attraverso la revoca di interventi già approvati o autorizzati, l'utilizzo delle risorse comunque disponibili per la realizzazione di interventi nei medesimi settori, dandone comunicazione alle amministrazioni statali competenti e stabilendo le relative modalità di attuazione anche in deroga alle normative vigenti, nel rispetto dei princìpi fondamentali dell'ordinamento giuridico. Le relative determinazioni sono comunicate al Comitato di cui all'articolo 2.

6. Le somme stanziate nei capitoli della rubrica 6 - Coordinamento dei servizi della protezione civile dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, non utilizzate entro l'anno di competenza, possono esserlo nell'anno successivo.

7. Al fine di assicurare la circolazione stradale nelle regioni individuate nel decreto citato all'articolo 1, comma 2, e dell'intero arco alpino, l'ANAS può procedere, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio ed in deroga ad ogni disposizione vigente in materia, all'assunzione di personale precario addetto alla manutenzione delle strade e alla predisposizione di condizioni che assicurino la circolazione stradale nelle zone predette. I contratti di lavoro non possono avere durata superiore a tre mesi, né comunque protrarsi oltre il 30 aprile 1995; è in ogni caso esclusa la trasformazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Per la scelta del personale si procede in relazione alla specifica esperienza professionale acquisita a seguito della effettuazione di precedenti prestazioni omologhe nello stesso ente e con precedenza per i residenti nelle zone colpite dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 1, comma 1.

Art. 5.

1. Per gli interventi da realizzare nel periodo di emergenza, il Comitato di cui all'articolo 2 e le amministrazioni interessate possono operare in deroga alle norme vigenti, ivi comprese quelle di contabilità, nel rispetto della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

2. Il Comitato e le amministrazioni interessate possono avvalersi anche di organismi pubblici e ricorrere anche a forme di autofinanziamento sulla base di criteri che saranno stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. I lavori da eseguirsi per le finalità di cui al presente decreto sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili.

4. Le amministrazioni che si sono avvalse dei poteri derogatori per la realizzazione degli interventi di cui al presente decreto sono tenute a trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri una relazione semestrale, corredata dal rendiconto delle spese, da sottoporsi alla valutazione del Consiglio dei Ministri. Il Presidente del Consiglio dei Ministri invia tale relazione ai Presidenti delle Camere.

Art. 6.

1. Per i soggetti residenti o aventi sede operativa nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, sono sospesi i termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, da cui derivino decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, scaduti o che scadano nel periodo dal 4 novembre 1994 al 28 febbraio 1995. Sono sospesi per lo stesso periodo i termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le vendite relative ai medesimi processi esecutivi.

2. Nei confronti delle persone fisiche che hanno il domicilio o la residenza nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, alla data del 4 novembre 1994 e che hanno subìto rilevanti danni, sono sospesi a decorrere dal 4 novembre 1994 e fino al 30 aprile 1995 i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari, nonché ai connessi adempimenti civilistici ed amministrativi, ivi compreso il versamento di entrate, aventi natura patrimoniale ed assimilata, dovute all'amministrazione finanziaria ed a enti pubblici anche locali. Per gli uffici finanziari aventi sede in uno dei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, i termini di decadenza e di prescrizione previsti per l'accertamento, relativi ai tributi diretti e indiretti, che scadono tra il 4 novembre e il 31 dicembre 1994 sono prorogati al 30 aprile 1995.

3. Nei confronti dei soggetti, diversi dalle persone fisiche, aventi sede alla data del 4 novembre 1994 nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, e dei soggetti, comprese le persone fisiche, aventi residenza o sede altrove, che svolgano nei predetti comuni la propria attività o che possiedano immobili ivi ubicati, si applicano le disposizioni del comma 2, a condizione che i medesimi soggetti abbiano subìto rilevanti danni e limitatamente alle obbligazioni che afferiscono in via esclusiva alle attività stesse o agli immobili danneggiati. La sospensione non si applica ai soggetti che svolgono le attività bancarie od assicurative di cui all'articolo 2195, primo comma, n. 4, del codice civile.

4. Sono esclusi dalla sospensione dei termini di cui ai commi 2 e 3 i versamenti delle ritenute operate dai sostituti di imposta.

5. Per i soggetti di cui ai commi 2 e 3 gli adempimenti disposti dagli articoli 21, 23, 24, 25, 26 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché dall'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i cui termini sono sospesi dal 4 novembre 1994 al 30 aprile 1995, possono essere eseguiti fino al 5 maggio 1995. La dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto deve essere presentata entro il giorno 5 giugno 1995.

6. I soggetti di cui ai commi 2 e 3 tenuti, alla data del 4 novembre 1994 e fino al 30 aprile 1995, agli obblighi di liquidazione e versamento dell'imposta sul valore aggiunto, ai sensi degli articoli 27, 33 e 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono esonerati dai suddetti obblighi e debbono comprendere nella dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'anno 1994 anche le operazioni effettuate, registrate o soggette a registrazione dal 4 novembre al 31 dicembre 1994, liquidando e versando l'imposta relativa alla stessa data

del 30 aprile 1995; i medesimi soggetti debbono procedere alle liquidazioni mensili ed alle liquidazioni trimestrali relative alle operazioni effettuate, registrate o soggette a registrazione dal 1° gennaio 1995 al 30 aprile 1995, rispettivamente, con la liquidazione mensile e la liquidazione trimestrale immediatamente successive ai termini interessati dalla sospensione.

7. I termini per la presentazione delle dichiarazioni previste dagli articoli 9, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, scadenti nel periodo di sospensione previsto dal comma 2, sono prorogati di quattro mesi; la stessa disposizione si applica ai relativi versamenti, i cui termini scadono nel suddetto periodo. Il versamento della seconda o unica rata d'acconto delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi, cui sono tenuti i contribuenti indicati nel presente articolo, deve essere effettuato negli stessi termini previsti per i versamenti dovuti sulla base delle dichiarazioni dei redditi da presentare per l'anno 1994.

8. Il termine per il versamento a saldo dell'imposta comunale sugli immobili, per gli adempimenti dei contribuenti e per i versamenti in materia di altri tributi locali, non eseguiti per effetto delle sospensioni di cui al presente decreto, è prorogato al 5 maggio 1995.

9. Ai comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, è concessa dal Ministero dell'interno un'anticipazione per compensare gli effetti finanziari della proroga del termine del versamento della seconda rata del 1994 relativa all'imposta comunale sugli immobili. L'anticipazione è calcolata sulla base dei dati già trasmessi al Ministero dell'interno dal Ministero delle finanze per il 1993 ed è corrisposta entro il 20 gennaio 1995. Al recupero dell'anticipazione provvede il Ministero dell'interno in sede di erogazione della seconda rata dei contributi ordinari spettanti per il 1995.

10. Ai comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, non si applica la disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 44 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

11. Il versamento delle somme dovute e non corrisposte per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo potrà avvenire, a domanda degli interessati, mediante rateizzazione in un anno a decorrere dal mese successivo alla scadenza delle sospensioni medesime e, per le riscossioni mediante ruoli, in cinque rate.

12. L'applicazione delle disposizioni di natura tributaria di cui al presente articolo è subordinata alla presentazione all'amministrazione competente di certificazione, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti:

a) la residenza o il domicilio o la sede in uno dei comuni colpiti dagli eventi alluvionali, ovvero lo svolgimento nello stesso comune della propria attività, ovvero la proprietà o il possesso di immobili;

b) l'aver subìto in conseguenza dei predetti eventi un rilevante danno.

13. Non si fa comunque luogo a rimborsi o restituzioni di somme corrisposte nonostante la sospensione di termini di cui al presente articolo.

14. I soggetti con domicilio fiscale in uno dei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, o che svolgevano negli stessi un'attività alla data del 4 novembre 1994, obbligati alla tenuta delle scritture contabili ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto e che a seguito dell'evento alluvionale hanno subìto la perdita dei documenti stessi, debbono rendere apposita denuncia all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed entro la stessa data debbono ripristinare la documentazione contabile dispersa. La denuncia di cui sopra deve contenere l'elencazione specifica dei documenti contabili dispersi e l'attestazione che l'evento alluvionale ha interessato il luogo dove erano tenute le predette scritture. Si applica l'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Non si fa luogo alla applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste per le violazioni relative alla tenuta e alla conservazione delle scritture contabili nel periodo compreso fra il 4 novembre 1994 ed il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

15. Nei confronti dei soggetti residenti o aventi sede nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, che hanno subìto rilevanti danni, sono prorogati, nel periodo dal 4 novembre 1994 al 31 dicembre 1994, i termini di scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva, compresi i ratei dei mutui bancari ed ipotecari pubblici e privati emessi o comunque pattuiti od autorizzati prima del 4 novembre 1994, nonché di ogni altro atto avente efficacia esecutiva. La competente camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura curerà, in appendice ai bollettini dei protesti cambiari, apposita pubblicazione di rettifica a favore dei predetti beneficiari, i quali dimostrino di avere subìto protesti di cambiali o vaglia cambiari ricompresi nella sospensione dei termini di cui al presente comma. Le pubblicazioni di rettifica, da effettuarsi gratuitamente, possono aver luogo anche ad istanza di chi abbia richiesto la levata di protesto. Il Comitato di cui all'articolo 2 è autorizzato a stipulare convenzioni con istituti bancari pubblici o privati in modo da assicurare l'esazione di crediti ricompresi nella sospensione dei termini prevista nel presente comma.

16. Per i soggetti residenti o aventi sede nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, sono sospesi fino al 31 dicembre 1994 i termini per i pagamenti dovuti, a decorrere dal 4 novembre 1994, nei confronti di società o enti esercenti pubblici servizi di fornitura di gas, elettricità, acqua e telefonia.

Art. 7.

1. Nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, è sospeso, dal 4 novembre 1994 al 30 aprile 1995, il pagamento dei contributi di previdenza e assistenza sociale, nonché dei contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41. La sospensione trova applicazione a condizione che i soggetti interessati abbiano subìto, in occasione delle avversità atmosferiche e degli eventi alluvionali di cui all'articolo 1, comma 1, rilevanti danni attestati mediante certificazione resa con le modalità di cui all'articolo 6, comma 12. Si applica quanto previsto dall'articolo 6, comma 13.

2. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica possono utilizzare, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e fino al 30 aprile 1995, i lavoratori dipendenti da datori di lavoro di tutti i settori privati operanti nei comuni di cui al comma 1, sospesi dal lavoro o disoccupati. Tale utilizzazione non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro, né implica la perdita dei trattamenti di sostegno al reddito ove riconosciuti in base alla normativa vigente. I soggetti utilizzatori sono tenuti ad assicurare detti lavoratori presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

3. L'indennità dovuta per l'utilizzazione è rapportata alla retribuzione contrattuale prevista per i lavoratori di pari qualifica dipendenti dal soggetto utilizzatore, anche in funzione dell'orario lavorativo prestato, e non può essere inferiore al trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dalle vigenti disposizioni, con assorbimento degli importi relativi ai trattamenti di cassa integrazione, di mobilità e di disoccupazione eventualmente spettanti ai lavoratori utilizzati.

4. L'Istituto nazionale per la previdenza sociale provvede all'erogazione degli importi di propria competenza, nonché dell'indennità di cui al comma 3, che viene al medesimo Istituto rimborsata da parte del soggetto utilizzatore, fino alla misura del trattamento straordinario di integrazione salariale.

5. Le richieste di utilizzazione dei lavoratori ai sensi del comma 2 vanno presentate alle sezioni circoscrizionali per l'impiego, o agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, da parte delle amministrazioni pubbliche e dalle società a prevalente partecipazione pubblica, anche per conto delle imprese affidatarie dei lavori.

6. L'assegnazione dei lavoratori, da effettuarsi in funzione della loro professionalità e della distanza tra il luogo di residenza e il luogo di impiego, avviene a cura delle sezioni circoscrizionali per l'impiego o degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, dando priorità ai lavoratori non aventi titolo ai trattamenti di sostegno al reddito, sospesi dal lavoro o disoccupati in conseguenza delle avversità atmosferiche e degli eventi alluvionali di cui all'articolo 1, comma 1.

7. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 6 e 7, valutato in complessive lire 120 miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

1. Le regioni nel cui territorio ricadono i comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, avvalendosi delle unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e delle altre strutture sanitarie locali, dispongono urgenti controlli sulla qualità delle acque destinate al consumo umano.

2. Le regioni formano altresì l'elenco dei danni subiti dalle reti fognarie, dagli impianti di depurazione delle acque reflue, dai siti di raccolta e di stoccaggio e smaltimento dei rifiuti urbani, speciali e tossici e nocivi di qualsiasi origine, dalle strutture cimiteriali e dalle sorgenti termali e di acque minerali. Tale elenco deve essere trasmesso al Comitato di Ministri di cui all'articolo 2 ed al Ministro della sanità.

Art. 9.

1. Limitatamente al periodo di durata dello stato di emergenza, il personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato, dalle regioni, dagli enti locali territoriali interessati e da altri organismi pubblici, che risulti impiegato nelle attività di soccorso e negli interventi di prima necessità sulla base di apposita attestazione rilasciata dal prefetto territorialmente competente, può essere autorizzato ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario anche in deroga alle disposizioni vigenti. Al rimborso delle spese sostenute dal volontariato di protezione civile in emergenza per le attività di soccorso nelle zone colpite dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 1, comma 1, si provvede ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e del relativo regolamento di attuazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613.

Art. 10.

1. Per gli interventi di emergenza e di primo ripristino a favore delle aziende agricole, singole e associate, comprese le cooperative per la raccolta, trasformazione, commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli, individuate ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, dalle regioni di cui al decreto citato all'articolo 1, comma 2, nonché per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione, è destinata la spesa di lire 100 miliardi per l'anno 1994 a valere sulle disponibilità e con le procedure di cui al Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura, disciplinato dalla legge 14 febbraio 1992, n. 185; il relativo riparto è disposto dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, d'intesa con il Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 4 dicembre 1993, n. 491.

2. Le somme stanziate ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 7 febbraio 1992, n. 140, e non utilizzate alla data del 31 dicembre 1994, possono essere impiegate per le finalità e con le modalità di cui all'articolo 1, comma 1-*ter*, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, per gli interventi a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 1, comma 1.

3. Il comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471, è sostituito dal seguente:

«2. I mutui possono essere assunti anche in eccedenza al limite di indebitamento stabilito dalla normativa vigente. Il relativo onere di ammortamento è assistito da un concorso dello Stato nella misura del 95 per cento per i comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti e nel limite di lire 200 miliardi, ovvero del 45 per cento per i comuni con popolazione superiore, per le comunità montane, per le province e per le regioni e nel limite di lire 1.800 miliardi.».

4. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471, possono trovare applicazione, nel complessivo ammontare dei mutui ivi indicati, anche in relazione alle necessità derivanti, nel settore delle opere pubbliche, dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 1, comma 1. A tale fine, le regioni adottano e trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Comitato di cui all'articolo 2 i piani unitari degli interventi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. I mutui vengono concessi con procedura accelerata dal direttore generale della Cassa depositi e prestiti, assumendo i poteri del Consiglio, sulla base del piano regionale e della domanda del legale rappresentante dell'ente. Le determine di concessione saranno comunicate al consiglio di amministrazione dell'Istituto nella prima adunanza utile.

6. Dopo la concessione può essere anticipato, su richiesta del legale rappresentante dell'ente, sino al 50% del mutuo. Le successive erogazioni potranno avere luogo dopo il perfezionamento degli atti istruttori in base ai documenti giustificativi di spesa.

7. Gli organi competenti regionali dovranno verificare la conformità dell'opera realizzata al piano regionale e trasmettere alla Cassa depositi e prestiti idonea attestazione per la somministrazione a saldo.

Art. 11.

1. Le regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto e Toscana, le unità sanitarie locali, le aziende ospedaliere, nonché gli enti di cui all'articolo 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, appartenenti a dette regioni, sono tenuti a procedere, per quanto di rispettiva competenza, entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla predisposizione ed alla approvazione dei progetti esecutivi relativi ai programmi di edilizia sanitaria di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e di quelli di cui all'articolo 2 della legge 5 giugno 1990, n. 135.

2. Le regioni e le province autonome, nonché gli enti di cui al comma 1, entro i successivi trenta giorni inviano al CIPE la richiesta di finanziamento relativo ai progetti inclusi nei programmi di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, per ottenere la relativa autorizzazione a contrarre mutui da parte del Ministero del tesoro.

3. Entro quindici giorni dalla data di richiesta del finanziamento, la segreteria del CIPE sottopone al Comitato la richiesta stessa ai fini della relativa deliberazione.

4. Sono revocati dal CIPE i finanziamenti relativi ai progetti inclusi nei programmi di cui al citato articolo 20 per i quali, entro il termine di cui al comma 2, non sia stata presentata la richiesta di finanziamento, ferma restando la riallocazione degli stessi finanziamenti nell'ambito del piano pluriennale di investimenti di cui al medesimo articolo 20. La ridestinazione di detti finanziamenti è effettuata dal CIPE, su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

Art. 12.

1. I soggetti interessati alla chiamata alle armi negli anni 1994 e 1995, residenti nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, alla data del 4 novembre 1994, possono prestare, a domanda, il servizio militare di leva, anche se già arruolati ed in servizio, nel territorio della provincia di residenza o di province contigue per essere utilizzati, da parte degli uffici tecnici delle amministrazioni dello Stato, delle regioni o degli enti locali territoriali, per coadiuvare il personale di detti enti ed uffici nella realizzazione degli interventi disposti dal presente decreto.

2. Coloro che intendono beneficiare delle disposizioni di cui al comma 1 devono presentare domanda, se già alle armi, ai rispettivi comandi di Corpo e, se ancora da incorporare, ai distretti militari di appartenenza.

3. I comandi militari interessati, d'accordo con i prefetti competenti per territorio, definiranno l'impiego dei giovani in relazione alle esigenze degli enti ed uffici citati ed alle attitudini dei giovani stessi.

Art. 13.

1. I soggetti residenti nei comuni delle regioni individuate nel decreto citato all'articolo 1, comma 2, i quali, in conseguenza degli eventi alluvionali, abbiano subito la perdita o la distruzione di documenti rilasciati da uffici periferici dello Stato, relativi ad attività il cui svolgimento è subordinato ad atti autorizzatori della pubblica amministrazione comunque denominati, ovvero che abilitano all'esercizio di diritti personali o patrimoniali, possono inoltrare al prefetto competente per territorio motivata domanda per il rilascio di apposita attestazione, della validità di giorni trenta, circa il possesso del documento smarrito o distrutto. Nella domanda, la cui

sottoscrizione è autenticata ai sensi dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal funzionario della prefettura competente a riceverla, il richiedente deve dichiarare sotto la propria responsabilità di essere titolare del predetto documento.

2. L'attestazione di cui al comma 1 è eseguita, entro 24 ore dalla richiesta, mediante apposizione di visto in calce alla domanda presentata dall'interessato, e legittima, per il periodo di validità, all'esercizio dei diritti e delle attività inerenti al possesso del documento. Ai fini del rilascio del duplicato, copia della domanda munita degli estremi di attestazione è inviata, a cura della prefettura, all'organo che ha rilasciato il documento originario smarrito o distrutto.

Art. 14.

1. Alle donazioni di beni mobili e di beni mobili registrati effettuate in favore di amministrazioni pubbliche in relazione agli eventi alluvionali di cui all'articolo 1, comma 1, si applica l'articolo 783 del codice civile indipendentemente dal valore della donazione. L'accettazione delle donazioni è effettuata con provvedimento dell'amministrazione pubblica interessata, in deroga alle vigenti disposizioni. Agli atti di donazione non si applica l'imposta sulle donazioni. Le amministrazioni pubbliche destinatarie delle donazioni ne dispongono nel rispetto della destinazione indicata dai donatori.

2. I versamenti di somme di denaro effettuati in favore di amministrazioni pubbliche a fini di liberalità, per la realizzazione di interventi necessari a far fronte ai danni derivanti dagli eventi alluvionali di cui al presente decreto, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro, al capitolo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 2, comma 2, primo periodo. L'utilizzo delle predette somme è rendicontato dalle amministrazioni competenti con le modalità di cui all'articolo 2, comma 5.

Art. 15.

1. È autorizzata l'emissione di un francobollo di solidarietà, con validità limitata al 30 giugno 1995, a favore dei soggetti colpiti dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 1, comma 1.

2. Il valore è costituito dall'impòrto di lire 750, da utilizzare per affrancatura, più lire 2.250 da destinare alle finalità di cui all'articolo 2.

3. L'aggio per i rivenditori secondari è calcolato sull'importo di lire 750.

4. L'ente Poste Italiane provvede ogni mese a versare l'importo del sovrapprezzo riscosso ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnato al capitolo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 2, comma 2, primo periodo.

5. Nessun compenso spetta all'ente Poste Italiane per l'attività espletata in attuazione delle disposizioni del presente articolo.

Art. 16.

1. Fino al 28 febbraio 1995 è consentita l'immissione in commercio in Italia di prodotti di imprese italiane situate nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, fabbricati in uno degli Stati membri dell'Unione europea, in deroga alle vigenti disposizioni sulla etichettatura dei prodotti stessi.

Art. 17.

1. Le disposizioni del presente decreto sostituiscono integralmente quelle del decreto-legge 9 novembre 1994, n. 624.

Art. 18.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 novembre 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARONI, *Ministro dell'interno*

BIONDI, *Ministro di grazia e giustizia*

TREMONTI, *Ministro delle finanze*

GNUTTI, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

RADICE, *Ministro dei lavori pubblici*

POLI BORTONE, *Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali*

COSTA, *Ministro della sanità*

FISICHELLA, *Ministro per i beni culturali e ambientali*

MATTEOLI, *Ministro dell'ambiente*

URBANI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

DINI, *Ministro del tesoro*

MASTELLA, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI

94G0694

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 7 novembre 1994.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno, centosettantanove e trecentosessantaquattro giorni relativi all'emissione del 31 ottobre 1994.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1993, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1994;

Visti i propri decreti del 20 ottobre 1994 che hanno disposto per il 31 ottobre 1994 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno, centosettantanove e trecentosessantaquattro giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 29 dicembre 1993 occorre indicare con apposito decreto, per ogni scadenza, i prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 31 ottobre 1994;

Considerato che nel verbale di aggiudicazione dell'asta dei buoni ordinari del Tesoro per l'emissione del 31 ottobre 1994 sono indicati, tra l'altro, gli importi degli interessi pagati per le tre tranches dei titoli emessi;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 31 ottobre 1994 il prezzo medio ponderato è risultato pari a L. 97,76 per i BOT a novantuno giorni, a L. 95,47 per i BOT a centosettantanove giorni e a L. 90,35 per i BOT a trecentosessantaquattro giorni.

La spesa per interessi, gravante sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1995, ammonta a L. 302.667.270.000 per i buoni a novantuno giorni con scadenza 30 gennaio 1995, a L. 702.024.387.500 per i titoli a centosettantanove giorni con scadenza 28 aprile 1995 e a L. 1.636.418.205.000 per titoli a trecentosessantaquattro giorni con scadenza 30 ottobre 1995.

Il prezzo minimo accoglibile è risultato pari a L. 97,42 per i BOT a novantuno giorni, a L. 94,82 per i BOT a centosettantanove giorni e a L. 89,20 per i BOT a trecentosessantaquattro giorni.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 1994

p. *Il direttore generale:* PIEMONTESE

94A7461

DECRETO 9 novembre 1994.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantaquattro, centottantadue e trecentosessantasette giorni relativi all'emissione del 14 ottobre 1994.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1993, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1994;

Visti i propri decreti del 5 ottobre 1994 che hanno disposto per il 14 ottobre 1994 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantaquattro, centottantadue e trecentosessantasette giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 29 dicembre 1993 occorre indicare con apposito decreto, per ogni scadenza, i prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 14 ottobre 1994;

Considerato che nel verbale di aggiudicazione dell'asta dei buoni ordinari del Tesoro per l'emissione del 14 ottobre 1994 sono indicati, tra l'altro, gli importi degli interessi pagati per le tre tranches dei titoli emessi;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 14 ottobre 1994 il prezzo medio ponderato è risultato pari a L. 97,72 per i BOT a novantaquattro giorni, a L. 95,43 per i BOT a centottantadue giorni e a L. 90,35 per i BOT a trecentosessantasette giorni.

La spesa per interessi, gravante sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1995, ammonta a L. 102.619.973.000 per i buoni a novantaquattro giorni con scadenza 16 gennaio 1995, a L. 274.456.396.500 per i titoli a centottantadue giorni con scadenza 14 aprile 1995 e a L. 676.170.760.000 per i titoli a trecentosessantasette giorni con scadenza 16 ottobre 1995.

Il prezzo minimo accoglibile è risultato pari a L. 97,36 per i BOT a novantaquattro giorni, a L. 94,76 per i BOT a centottantadue giorni e a L. 89,20 per i BOT a trecentosessantasette giorni.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 novembre 1994

p. *Il direttore generale:* PIEMONTESE

94A7462

DECRETO 21 novembre 1994.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novanta giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1993, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1994;

Visto l'art. 3 della legge 23 settembre 1994, n. 554, concernente disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1994, che fissa in miliardi 189.000 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 15 novembre 1994 è pari a 133.960 miliardi;

Decreta:

Per il 30 novembre 1994 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novanta giorni con scadenza il 28 febbraio 1995 fino al limite massimo in valore nominale di lire 13.500 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1995.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 17, 18, 19 e 20 del decreto 29 dicembre 1993 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 18 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 24 novembre 1994, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del citato decreto ministeriale 29 dicembre 1993.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 novembre 1994

p. *Il direttore generale:* PIEMONTESE

94A7463

DECRETO 21 novembre 1994.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantuno giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1993, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1994;

Visto l'art. 3 della legge 23 settembre 1994, n. 554, concernente disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1994, che fissa in miliardi 189.000 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 15 novembre 1994 è pari a 133.960 miliardi;

Decreta:

Per il 30 novembre 1994 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantuno giorni con scadenza il 30 maggio 1995 fino al limite massimo in valore nominale di lire 14.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1995.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 17, 18, 19 e 20 del decreto 29 dicembre 1993 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 18 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 24 novembre 1994, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del citato decreto ministeriale 29 dicembre 1993.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 novembre 1994

p. *Il direttore generale:* PIEMONTESE

94A7464

DECRETO 21 novembre 1994.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1993, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1994;

Visto l'art. 3 della legge 23 settembre 1994, n. 554, concernente disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1994, che fissa in miliardi 189.000 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 15 novembre 1994 è pari a 133.960 miliardi;

Decreta:

Per il 30 novembre 1994 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni con scadenza il 30 novembre 1995 fino al limite massimo in valore nominale di lire 13.500 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1995.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 17, 18, 19 e 20 del decreto 29 dicembre 1993 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 18 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 24 novembre 1994, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del citato decreto ministeriale 29 dicembre 1993.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 novembre 1994

p. *Il direttore generale:* PIEMONTESE

94A7465

DECRETO 21 novembre 1994.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantadue, centottantuno e trecentosessantacinque giorni relativi all'emissione del 15 novembre 1994.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1993, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1994;

Visti i propri decreti del 7 novembre 1994 che hanno disposto per il 15 novembre 1994 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantadue, centottantuno e trecentosessantacinque giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 29 dicembre 1993 occorre indicare con apposito decreto, per ogni scadenza, i prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 novembre 1994;

Considerato che nel verbale di aggiudicazione dell'asta dei buoni ordinari del Tesoro per l'emissione del 15 novembre 1994 sono indicati, tra l'altro, gli importi degli interessi pagati per le tre tranches dei titoli emessi;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 novembre 1994 il prezzo medio ponderato è risultato pari a L. 97,79 per i BOT a novantadue giorni, a L. 95,53 per i BOT a centottantuno giorni e a L. 90,60 per i BOT a trecentosessantacinque giorni.

La spesa per interessi, gravante sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1995, ammonta a L. 105.173.862.000 per i buoni a novantadue giorni con scadenza 15 febbraio 1995, a L. 256.999.872.000 per i titoli a centottantuno giorni con scadenza 15 maggio 1995 e a L. 656.926.400.000 per titoli a trecentosessantacinque giorni con scadenza 15 novembre 1995.

Il prezzo minimo accoglibile è risultato pari a L. 97,44 per i BOT a novantadue giorni, a L. 94,87 per i BOT a centottantuno giorni e a L. 89,45 per i BOT a trecentosessantacinque giorni.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 novembre 1994

p. *Il direttore generale:* PIEMONTESE

94A7466

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 10 novembre 1994.

Rimozione dalla carica di un consigliere del comune di Piedimonte Matese.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto che il sig. Pasqualino Ferrante è stato eletto consigliere del comune di Piedimonte Matese (Caserta) nelle consultazioni elettorali del 7 giugno 1992 e successivamente nominato assessore;

Visto che, con provvedimento del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 7 luglio 1994, il predetto amministratore è stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere, essendo stati ravvisati, nei suoi confronti, gravi indizi di colpevolezza per i reati di cui agli articoli 323, commi 1 e 2, e 317 del codice penale;

Visto che, durante il periodo di carcerazione, ha operato nei confronti del sig. Pasqualino Ferrante la sospensione di diritto dalla carica ricoperta, ai sensi dell'art. 1 della legge 12 gennaio 1994, n. 30;

Visto che, successivamente, con provvedimento del 28 luglio 1994, la sezione del riesame del medesimo tribunale ha sostituito la misura coercitiva con la misura interdittiva della sospensione dall'esercizio del pubblico ufficio di assessore, ai sensi dell'art. 289 del codice di procedura penale;

Considerato che la reintegra del sig. Pasqualino Ferrante nella carica di consigliere, conseguente alla revoca del provvedimento coercitivo, ha causato allarme sociale, anche per la rilevanza delle fattispecie penali in cui è coinvolto il predetto amministratore, con grave pericolo di turbativa dell'ordine pubblico;

Constatato che detta posizione processuale penale si pone in particolare contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo consigliere è preposto e con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio della carica elettiva ricoperta;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo alla rimozione del sig. Pasqualino Ferrante dalla carica di consigliere;

Visto l'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il sig. Pasqualino Ferrante è rimosso dalla carica di consigliere del comune di Piedimonte Matese (Caserta).

Roma, 10 novembre 1994

Il Ministro: MARONI

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

Il sig. Pasqualino Ferrante è stato eletto consigliere del comune di Piedimonte Matese (Caserta) nelle consultazioni amministrative del 7 giugno 1992 e successivamente è stato nominato assessore.

Il predetto amministratore è stato tratto in arresto, in esecuzione di un ordine di custodia cautelare in carcere, emesso dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in data 7 luglio 1994, essendo stati ravvisati nei suoi confronti gravi elementi di responsabilità in ordine ai reati di concorso in abuso d'ufficio e concussione.

In particolare, il sig. Pasqualino Ferrante, in qualità di assessore uscente, e di candidato alle citate consultazioni amministrative, avrebbe disposto la realizzazione gratuita di lavori non autorizzati, al fine di promuovere un ingiusto vantaggio, anche patrimoniale, a favore di un privato imprenditore, nonché costretto altro imprenditore locale a realizzare gratuitamente i predetti lavori con la minaccia che non gli avrebbero fatto ottenere ulteriori commesse pubbliche presso il comune.

Durante il periodo di applicazione della misura limitativa della libertà personale, ha operato nei confronti del citato amministratore la sospensione di diritto dalla carica ricoperta, in virtù dell'art. 1 della legge 12 gennaio 1994, n. 30.

Successivamente, con provvedimento del 15 luglio 1994, la predetta misura cautelare della custodia in carcere veniva trasformata in detenzione domiciliare ed ancora, con provvedimento del 28 luglio 1994, reso dalla sezione del riesame del predetto tribunale, veniva sostituita con la misura interdittiva della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio prevista dall'art. 289 del codice di procedura penale, essendo stato ritenuto sussistente il solo pericolo di reiterazione dei reati della stessa indole. Nella motivazione del provvedimento veniva precisato che la misura interdittiva veniva inflitta al Ferrante in quanto, all'epoca, rivestiva la carica di assessore comunale.

Il provvedimento predetto ha, pertanto, prodotto, ai sensi della legge 12 gennaio 1994, n. 30, la cessazione della sospensione di diritto dalla carica di consigliere del sig. Pasqualino Ferrante con conseguente reintegra nella carica predetta. Ciò, secondo elementi forniti dalle forze dell'ordine, ha determinato allarme sociale nella popolazione, con pericolo di grave turbativa dell'ordine pubblico.

La tipologia dei reati ascritti al sig. Pasqualino Ferrante ha evidenziato una gestione personalistica della cosa pubblica, del tutto svincolata dal rispetto delle fondamentali norme giuridiche, ed, in particolare, ha indicato l'assenza di quelle qualità di serietà, affidabilità e prestigio che caratterizzano la posizione di amministratore, compromettendo il rapporto fiduciario con la popolazione locale.

Il comportamento del sopracitato amministratore e la sua attuale posizione processuale appaiono, dunque, in contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo è preposto e, certo, sono incompatibili con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio della carica di consigliere.

Il prefetto di Caserta, accertato il configurarsi dell'ipotesi prevista dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha formulato proposta per l'adozione del provvedimento di rimozione del predetto amministratore dalla carica di consigliere del comune di Piedimonte Matese e, nelle more, con provvedimento n. 2220/12B.4/Gab del 23 settembre 1994, ritenuti sussistenti motivi di grave ed urgente necessità, ne ha disposto la sospensione dalla carica suddetta.

Tutto ciò premesso, si ritiene che sussistano le condizioni per addivenire alla rimozione del sig. Pasqualino Ferrante dalla carica sopracitata, ricorrendo la fattispecie dei gravi motivi di ordine pubblico disciplinata dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla rimozione del suddetto amministratore dalla carica di consigliere del comune di Piedimonte Matese (Caserta).

Roma, 25 ottobre 1994

Il direttore generale dell'amministrazione civile: SORGE

94A7420

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 27 ottobre 1994.

Determinazione delle direzioni di atterraggio relativamente all'aeroporto di Tortolì.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto il codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche e aggiunta agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione;

Ritenuta la necessità di stabilire ai sensi dell'art. 714-*bis* del codice della navigazione la direzione e la lunghezza di atterraggio nonché il livello medio sia dell'aeroporto che dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio dell'aeroporto di Tortolì;

Considerato altresì che occorre indicare se l'aeroporto è aperto o meno al traffico strumentale e notturno;

Decreta:

Le caratteristiche prescritte dall'art. 714-*bis* del codice della navigazione sono determinate relativamente all'aeroporto di Tortolì come segue:

direzione di atterraggio . . . . 120° - 300°
lunghezza di atterraggio . . . . m 1190
livello medio dell'aeroporto . . . . . m 3,8 s.l.m.

Livello medio dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio:

testata 12 . . . . m 6,4 s.l.m.
testata 30 . . . . m 1,2 s.l.m.

L'aeroporto non è aperto al traffico strumentale e notturno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 1994

Il Ministro: FIORI

94A7422

DECRETO 14 novembre 1994.

Identificazione dei servizi di interesse generale nei porti da fornire a titolo oneroso all'utenza portuale.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante il «Riordino della legislazione in materia portuale»;

Visto l'art. 6, comma 1, lettera *c)*, della suddetta legge che demanda all'autorità portuale l'affidamento e il controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale non coincidenti né strettamente connessi alle operazioni portuali di cui all'art. 16, comma 1, individuati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione;

Visto il comma 1, lettera *b)*, dello stesso art. 6 che attribuisce all'autorità portuale la manutenzione delle parti comuni in ambito portuale previa convenzione con il Ministero dei lavori pubblici;

Visto il comma 5 del ripetuto art. 6 che stabilisce che l'esercizio delle attività di cui al comma 1, lettere *b)* e *c)*, è affidato in concessione dall'autorità portuale mediante gara pubblica;

Visto l'art. 20, così come modificato dall'art. 3, comma 8, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 508, avente per oggetto la «Costituzione di società e successione delle autorità portuali alle organizzazioni portuali», che al comma 1 ha previsto la nomina di commissari per ciascuna organizzazione portuale;

Visto il comma 2 del citato art. 20 che affida ai commissari la trasformazione delle organizzazioni portuali in società, secondo i tipi previsti nel libro V e VII del codice civile per l'esercizio, in condizioni di concorrenza, di attività di impresa nei settori delle operazioni portuali, della manutenzione e dei servizi, dei servizi portuali, nonché in altri settori del trasporto o industriali;

Visto il successivo comma 3 che prevede che, fino all'insediamento delle autorità portuali, i commissari provvedono con pienezza di poteri alla gestione delle organizzazioni portuali, nei limiti delle risorse ad esse affluenti e ai sensi delle disposizioni vigenti, comprese quelle della legge n. 84/1994, in quanto applicabili anche sulla base di apposite direttive del Ministero dei trasporti e della navigazione;

Visto l'art. 23, comma 5, che dispone che in sede di prima applicazione della legge n. 84/1994 le autorità portuali istituite nei porti in cui le organizzazioni portuali svolgevano i servizi di interesse generale di cui all'art. 6, comma 1, lettera *c)*, possono continuare a svolgere in tutto o in parte tali servizi, escluse le operazioni portuali, utilizzando fino ad esurimento gli esuberi di personale di cui al comma 2 dell'art. 23, promuovendo anche la costituzione di una o più società tra le imprese operanti nel porto, riservandosi una partecipazione comunque non maggioritaria;

Tenuto conto che l'art. 14 della legge n. 84/1994 fa salve le funzioni di polizia e di sicurezza previste dal codice della navigazione e dalle leggi speciali e le rimanenti funzioni amministrative di competenza dell'autorità marittima, non attribuite all'autorità portuale;

Visto l'art. 11 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, che individua i principi ed i criteri direttivi per l'attribuzione della direttiva n. 92/50/CEE, in materia di coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi;

Tenuto conto delle situazioni in atto nelle organizzazioni portuali in ordine allo svolgimento di servizi di interesse generale;

Decreta:

Art. 1.

I servizi di interesse generale nei porti, di cui all'art. 6, comma 1, lettera *c)*, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, da fornire a titolo oneroso all'utenza portuale sono così identificati:

A) SERVIZI DI ILLUMINAZIONE.

Tali servizi riguardano la gestione degli impianti di illuminazione e le relative manutenzioni, nonché la distribuzione di energia elettrica ai concessionari, agli utenti portuali e alle unità navali.

B) SERVIZI DI PULIZIA E RACCOLTA RIFIUTI.

Pulizia, raccolta dei rifiuti e sversamento a discarica relativa agli spazi, ai locali e alle infrastrutture comuni e presso i soggetti terzi (concessionari, utenti, imprese portuali, navi). Derattizzazione, disinfestazione e simili. Gestione della rete fognaria. Pulizia e disinquinamento degli specchi acquei portuali.

C) SERVIZIO IDRICO.

Gestione dell'acquedotto, delle cisterne e della rete idrica e relative manutenzioni. Fornitura idrica alle navi in porto e in rada, ai concessionari ed agli utenti.

D) SERVIZI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE.

Tali servizi sono riferiti ai beni, agli impianti, ai sistemi tecnici e tecnologici,. ai mezzi meccanici oggetto di concessione, di proprietà, ovvero utilizzati da soggetti operanti in porto.

E) STAZIONI MARITTIME PASSEGGERI.

Gestione delle stazioni marittime e servizi di supporto ai passeggeri.

F) SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI.

Fornitura di sistemi informatici e telematici, di supporto informativo e di comunicazioni resi alle amministrazioni pubbliche, agli operatori privati, alla utenza e, più in generale, ai servizi marittimi.

G) SERVIZI COMUNI AL SETTORE INDUSTRIALE E AL SETTORE COMMERCIALE DEL PORTO.

Gestione di parcheggi, accosti attrezzati, bacini di carenaggio per il settore industriale; gestione di parcheggi attrezzati e strutture di supporto all'autotrasporto ed agli altri operatori ed utenti del settore commerciale.

Art. 2.

Nell'affidamento dei servizi di interesse generale, individuati alle lettere *A)*, *B)*, *C)* e *D)* possono essere inclusi anche quelli relativi alle attività concernenti le manutenzioni delle parti comuni dell'ambito portuale per le quali si applica la particolare disciplina di cui all'art. 6, comma 1, lettera *b)*, della legge n. 84/1994.

Art. 3.

Per i servizi di interesse generale non ricadenti nella disciplina transitoria di cui al citato art. 23, comma 5, della legge n. 84/1994, i commissari, ovvero le autorità portuali, in applicazione dell'art. 6, comma 5, della stessa legge, procederanno all'affidamento in concessione dell'esercizio delle attività richiamate al comma 1, lettere *b)* e *c)*, del medesimo art. 6 della legge n. 84/1994 mediante gara pubblica da espletarsi ai sensi della vigente normativa.

Art. 4.

Nel caso di applicazione dell'art. 23, comma 5, della legge n. 84/1994, i commissari, ovvero le autorità portuali, devono comunicare al Ministero dei trasporti e della navigazione l'elenco dei servizi di interesse generale, come sopra individuati, già svolti dalle organizzazioni portuali, nonché delle iniziative per la promozione di società tra le imprese operanti nel porto alle quali affidare detti servizi.

Art. 5.

Le delibere adottate ai sensi dell'art. 8, comma 3, lettera *e)*, della legge n. 84/1994, concernenti le concessioni di attività di cui al citato art. 6, comma 5, della stessa legge sono sottoposte all'approvazione del Ministro dei trasporti e della navigazione, ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettera *c)*, della legge n. 84/1994.

Art. 6.

Resta ferma in ciascun porto la regolamentazione vigente in materia di operazioni ferroviarie in ambito portuale.

Per tale servizio saranno individuate con successivo provvedimento opportune soluzioni che tengano conto della sua natura di servizio strategico per lo sviluppo dell'intermodalità del settore dei trasporti.

A tal fine sarà costituito un apposito gruppo di lavoro con la partecipazione dei soggetti interessati.

Art. 7.

Restano nella competenza dell'autorità marittima, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 84/1994, gli altri servizi di interesse generale previsti dal codice della navigazione e dalle altre leggi speciali, il cui coordinamento è affidato all'autorità portuale.

Art. 8.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 novembre 1994

Il Ministro: FIORI

94A7423

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 29 settembre 1994.

Assegnazione di premi settimanali aggiuntivi delle lotterie nazionali.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Vista la legge 10 agosto 1988, n. 357;

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Visti i decreti ministeriali n. 04/84187 del 10 ottobre 1990, n. 04/84422 del 22 novembre 1991 e n. 04/80224 del 21 gennaio 1992 concernenti la disciplina per l'assegnazione dei premi settimanali delle lotterie nazionali;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Ritenuta la necessità di apportare modifiche alla citata disciplina per l'assegnazione dei premi settimanali delle lotterie nazionali e di adeguare conseguentemente la composizione della commissione incaricata delle estrazioni suddette nonché di prevedere una diversa articolazione ed un diverso ammontare dei premi stessi;

Ritenuto che ricorre l'opportunità di assegnare premi settimanali aggiuntivi a favore dei mittenti delle cartoline per la partecipazione ai premi settimanali delle lotterie nazionali estratti nei giorni dal 30 settembre 1994 al 23 dicembre 1994 secondo le modalità di partecipazione alla trasmissione televisiva «Prove e provini a Scommettiamo che...?»;

Visto il parere favorevole del Comitato generale per i giochi;

Decreta:

Art. 1.

Le estrazioni dei premi settimanali delle lotterie nazionali previste per i giorni 3, 10, 17, 24 e 31 ottobre 1994, 7, 14, 21 e 28 novembre 1994, 5, 12, 19 e 26 dicembre 1994 sono anticipate ai giorni 30 settembre 1994, 7, 14, 21 e 28 ottobre 1994, 4, 11, 18 e 25 novembre 1994 e 2, 9, 16 e 23 dicembre 1994 e si svolgeranno a Roma, alle ore 9, in forma pubblica presso la sede del concessionario del servizio, ditta Luigi Nardi, via Jacopo Belgrado n. 23, alla presenza di una commissione costituita da tre membri: uno in rappresentanza della RAI - Radiotelevisione italiana e due in rappresentanza del Ministero delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Per le estrazioni effettuate nelle date sopraindicate i premi settimanali delle lotterie nazionali di cui all'art. 2 del decreto ministeriale n. 04/80224 del 21 gennaio 1992 sono sostituiti da cinque premi dell'importo di lire 5.000.000 cadauno.

Art. 2.

In occasione delle estrazioni di cui al precedente articolo si procederà anche alla estrazione di cinque cartoline di partecipazione ai premi settimanali — nonché di altre cinque cartoline di riserva — i cui nominativi mittenti parteciperanno all'assegnazione di premi aggiuntivi nel corso della trasmissione televisiva «Prove e provini a Scommettiamo che...?» in onda tutti giorni dal lunedì al venerdì compresi tra il 3 ottobre 1994 ed il 30 dicembre 1994 secondo le seguenti modalità:

a ciascuno dei primi cinque nominativi mittenti estratti, o alle eventuali riserve nel caso in cui non fosse stato possibile contattare uno o più dei primi cinque nominativi estratti, sarà assegnata la somma di un milione nel caso in cui risponda esattamente ad un quesito che gli sarà posto dai conduttori nell'ambito di un gioco da effettuarsi nel corso della trasmissione, nonché l'ulteriore somma di un milione qualora risponda esattamente ad un secondo quesito.

Le operazioni relative all'assegnazione dei premi aggiuntivi durante la trasmissione «Prove e provini a Scommettiamo che...?» si svolgeranno sotto la vigilanza di apposita commissione composta da due rappresentanti dell'Amministrazione dei monopoli di Stato e di un rappresentante della RAI che opererà settimanalmente nel luogo di effettuazione della trasmissione televisiva di cui sopra. Le operazioni svolte dalla suddetta commissione saranno pubbliche e risulteranno da appositi verbali.

Art. 3.

Per quanto non modificato dalle disposizioni di cui ai precedenti articoli restano valide le prescrizioni di cui al decreto ministeriale n. 04/84187 del 10 ottobre 1990.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 29 settembre 1994

Il direttore generale: DEL GIZZO

Registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 1994
Registro n. 5 Monopoli, foglio n. 176

94A7404

DECRETO 20 ottobre 1994.

Utilizzazione, in alternativa ai fogli di viaggio, di tabulati meccanografici nell'ambito della concessione dei carburanti agevolati consumati dalle autoambulanze.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 20 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

Visto il punto 14 della tabella *A* allegata al predetto decreto-legge che prevede l'aliquota ridotta di accisa per la benzina ed il GPL consumati per l'azionamento delle autoambulanze destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza dei vari enti di assistenza e di pronto soccorso da determinare con decreto del Ministro delle finanze, nei limiti e con le modalità stabiliti con lo stesso decreto;

Visto il decreto 31 dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 14 gennaio 1994, con il quale sono state stabilite, in attuazione delle sopraindicate disposizioni legislative, le modalità per la concessione, mediante buoni di imposta, del menzionato beneficio fiscale;

Ritenuta l'esigenza di integrare le disposizioni di cui all'art. 3 del medesimo decreto 31 dicembre 1993;

Decreta:

Art. 1.

1. Al comma 1 dell'art. 3 del decreto 31 dicembre 1993 dopo la parola «chilometri» è aggiunto il seguente periodo: «o, in alternativa, con allegato un tabulato meccanografico contenente tutti i dati dei fogli di viaggio,».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 ottobre 1994

Il Ministro: TREMONTI

94A7405

DECRETO 4 novembre 1994.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Messina.

IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con la legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota della direzione compartimentale del territorio per la regione Sicilia del 13 ottobre 1994 con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Messina;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi alla disinfestazione dei locali ove ha sede la predetta conservatoria effettuata nei giorni 8 e 9 luglio 1994;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

I GIORNI 8 E 9 LUGLIO 1994

Regione Sicilia:

conservatoria dei registri immobiliari di Messina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 novembre 1994

p. *Il direttore generale:* COLICA

94A7406

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI SIENA

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1994.

Approvazione del nuovo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6 e 16;

Visti gli atti relativi alla costituzione ed al funzionamento del senato accademico integrato di cui all'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, sopra citata;

Visti in particolare il parere del consiglio di amministrazione, espresso nella seduta del 28 febbraio 1994, e la deliberazione assunta dal senato accademico integrato nella seduta del 28 gennaio 1994, con la quale è stato approvato il nuovo statuto dell'Universita;

Vista la nota n. 4368 del 7 marzo 1994, con la quale è stato inviato al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica il nuovo statuto dell'Università degli studi di Siena per il prescritto controllo di legittimità e di merito;

Visto il decreto ministeriale del 26 aprile 1994 con il quale, ai sensi dell'art. 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ha chiesto il riesame dello statuto per vizi di legittimità e di merito;

Vista la delibera del senato accademico integrato in data 3 ottobre 1994 con la quale sono stati esaminati i rilievi formulati nel suddetto decreto ministeriale e sono state approvate, ai sensi della più volte citata legge 9 maggio 1989, n. 168, le modifiche da apportare allo statuto sulla base dei rilievi stessi;

Ritenuto che sia utilmente compiuto il procedimento amministrativo previsto per l'emanazione dello statuto dell'Ateneo;

Decreta:

È emanato, ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, lo statuto dell'Università degli studi di Siena, allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Siena, 31 ottobre 1994

Il rettore

ALLEGATO

STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA

TITOLO I

I PRINCIPI GENERALI

Capo I

Definizione e compiti

Art. 1.

1. L'Università degli studi di Siena ha personalità giuridica e piena capacità di diritto pubblico e privato. Si organizza ed opera secondo il presente statuto, espressione fondamentale della sua autonomia.

2. I fini primari dell'Università sono la promozione e l'organizzazione della ricerca scientifica e dell'istruzione superiore, l'elaborazione e la trasmissione delle conoscenze scientifiche, anche attraverso la formazione dei docenti e la preparazione culturale e professionale degli studenti, l'innovazione culturale, scientifica e tecnologica nella società.

3. Per il conseguimento delle proprie finalità l'Università promuove forme di consultazione e collaborazione con enti di cultura e di ricerca, nazionali ed internazionali, e con istituzioni locali, pubbliche e private.

4. Per il conseguimento delle finalità didattiche e scientifiche, la facoltà di medicina e chirurgia svolge attività assistenziale mediante assetti organizzativi peculiari di cui all'art. 64 del presente statuto.

Art. 2.

1. L'Università, nell'ambito della sua vocazione internazionale, favorisce gli scambi culturali, la mobilità dei docenti e degli studenti ed il riconoscimento dei *curricula* didattici, secondo la normativa stabilita dalle strutture didattiche competenti.

Art. 3.

1. L'Università favorisce la partecipazione delle sue componenti alla vita dell'Ateneo; riconosce, nel rispetto del carattere unitario dell'Ateneo, l'autonomia delle strutture didattiche e scientifiche della Istituzione; valorizza le professionalità e le competenze; persegue l'efficienza e la trasparenza dell'attività amministrativa; attua, secondo criteri di economicità, il decentramento nei servizi e nelle strutture riconoscendone la specificità.

Art. 4.

1. L'Università programma periodicamente lo sviluppo delle attività didattiche e di ricerca e delle relative strutture, tenendo conto delle prospettive di crescita dell'Ateneo, del sistema universitario regionale e nazionale, della comunità internazionale e delle esigenze del territorio.

Art. 5.

1. Conformemente ai principi stabiliti dall'art. 33 della Costituzione e dalle leggi sull'ordinamento universitario, l'Università ha autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, finanziaria e contabile.

2. In particolare può stipulare convenzioni, contratti e concludere accordi con persone fisiche e persone giuridiche pubbliche e private, fermo restando il principio della prevalenza complessiva delle risorse

pubbliche rispetto ai finanziamenti privati. In ogni caso devono essere rispettati il principio di pubblicità dei risultati scientifici di interesse generale ed ogni altra condizione derivante dai fini primari propri dell'Università.

Art. 6.

1. L'Università adotta i seguenti regolamenti di Ateneo:

a) regolamento generale di attuazione dello statuto;

b) regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

c) regolamento didattico;

d) regolamento di attuazione delle norme sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi;

e) regolamento elettorale.

2. I regolamenti di Ateneo sono approvati dagli organi competenti su proposta del rettore o del 20% dei componenti l'organo.

3. I regolamenti delle strutture con autonomia normativa sono adottati dai rispettivi consigli.

4. Prima dell'emanazione, ai sensi del quinto comma, i regolamenti di cui al comma precedente sono inviati, a seconda delle rispettive competenze, al senato accademico o al consiglio di amministrazione che, con delibera motivata, possono entro novanta giorni rinviarli per una sola volta alle strutture che li hanno approvati invitandole al riesame.

5. I regolamenti sono emanati con decreto rettorale ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione, salvo che non sia previsto un termine diverso.

Art. 7.

1. Gli atti normativi e quelli amministrativi di carattere generale sono pubblicati nel Bollettino di Ateneo.

2. Tutti possono prendere visione ed avere copia del Bollettino. Gli interessati possono inoltre prendere visione ed avere copia degli atti non pubblicati nel Bollettino con le modalità previste nel regolamento di cui all'art. 6, lettera *d)*.

Capo II

Libertà e diritti fondamentali

Art. 8.

1. L'Università è una comunità di docenti, studenti e personale tecnico ed amministrativo. È improntata ai principi del pluralismo, della democrazia e delle libertà personali e collettive ed è ispirata al rispetto del diritto individuale al sapere.

2. L'Università garantisce la libertà di ricerca ed insegnamento, promuove il confronto culturale e un'ampia diffusione della conoscenza, riconosce le associazioni studentesche e quelle sindacali dei dipendenti, s'impegna a creare le condizioni per l'esercizio delle libertà fondamentali garantite dallo statuto.

3. L'Università garantisce a chiunque, nell'ambito delle disposizioni vigenti e delle compatibilità strutturali stabilite nei piani di sviluppo dell'Ateneo, l'iscrizione ed il libero accesso alle facoltà ed ai corsi di studio, e promuove le condizioni che rendono effettivo il diritto allo studio.

Art. 9.

1. L'Università sostiene la ricerca scientifica sulla base del criterio della qualità e della valorizzazione delle capacità individuali e collettive.

2. Al fine di garantire a tutti i docenti l'autonoma attività di ricerca, l'Università può, nei limiti posti dal presente statuto e dai regolamenti, accettare finanziamenti e contributi per le ricerche. Garantisce comunque ai docenti che non accedono alla committenza esterna la possibilità di svolgere l'attività scientifica ad ogni livello favorendone il finanziamento.

3. L'Università, pur riconoscendo l'importanza della ricerca finalizzata e dei rapporti con il mondo della produzione, vigila affinché gli interessi privati non prevalgano sui fini istituzionali dell'ente e non condizionino l'autonomia delle strutture scientifiche e didattiche.

Art. 10.

1. L'attività didattica si svolge nel rispetto della libertà di insegnamento dei docenti con la piena utilizzazione degli stessi in conformità ai criteri organizzativi e di programmazione definiti dalle strutture didattiche e dagli ordinamenti statutari e regolamentari.

2. L'Università promuove la sperimentazione didattica nei modi previsti dal regolamento didattico di Ateneo e dai regolamenti delle strutture didattiche.

3. L'Università favorisce la partecipazione studentesca e sostiene le diverse attitudini e l'impegno individuale e collettivo nello studio e nell'apprendimento. A tal fine le strutture didattiche promuovono le condizioni di massima efficacia per l'insegnamento.

Art. 11.

1. L'Università garantisce agli studenti un ampio sapere critico di base, una preparazione scientifica e culturale elevata ed una specializzazione adeguata agli sbocchi professionali.

2. L'Università favorisce l'esercizio della libertà di manifestazione del pensiero, del diritto di associazione e di riunione degli studenti anche con la predisposizione di mezzi e strutture.

3. Gli studenti hanno diritto a servizi didattici e di orientamento, amministrativi, culturali e ricreativi efficienti e funzionali.

4. I diritti degli studenti sono tutelati con le modalità previste nel regolamento didattico di Ateneo.

Art. 12.

1. Il personale tecnico ed amministrativo ha diritto ad una collocazione funzionale che, nel rispetto delle normative vigenti, riconosca le professionalità specifiche e ne valorizzi l'apporto; l'Università assicura ed incentiva l'aggiornamento professionale, anche organizzando specifici corsi.

Capo III

Doveri e responsabilità

Art. 13.

1. Il personale docente deve adempiere con assiduità e regolarità ai compiti didattici e di ricerca, deve partecipare regolarmente agli organi collegiali, alle commissioni e ai comitati previsti dallo statuto o istituiti dalle strutture didattiche e scientifiche dell'Ateneo.

2. Le strutture didattiche determinano annualmente, conformemente agli indirizzi del senato accademico, i compiti didattici, ne curano il regolare svolgimento, fissano le forme di verifica e di controllo.

3. In caso di violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, il senato accademico propone le sanzioni da adottare a carico dei responsabili in conformità alle norme esistenti.

4. Spetta al senato accademico la valutazione dell'andamento della didattica e della ricerca, ferma restando la garanzia delle libertà della ricerca e dell'insegnamento stessi.

5. Le strutture scientifiche programmano i piani pluriennali di ricerca.

Art. 14.

1. Il regolamento didattico di Ateneo stabilisce i criteri per individuare le diverse condizioni e categorie di studenti, i casi di decadenza dallo status di studente e le sanzioni da comminare in caso di violazione degli obblighi fissati dal regolamento stesso.

2. Gli studenti devono partecipare alle attività didattiche, nelle forme previste dai regolamenti didattici, nonché alla vita democratica dell'Ateneo, anche prendendo parte alle sedute degli organi collegiali pertinenti previsti dallo statuto.

Art. 15.

1. L'economicità, l'efficienza e l'efficacia delle attività dei centri di spesa è verificata nei modi e nelle forme fissate dal regolamento per l'amministrazione la finanza e la contabilità, che disciplina anche le modalità di certificazione del bilancio di Ateneo.

2. I risultati delle verifiche sono pubblicati nel Bollettino di Ateneo, sono discussi dagli organi competenti e costituiscono elementi di valutazione delle richieste di finanziamenti ed incentivi.

Art. 16.

1. Le petizioni, le istanze e i reclami sono presentati al rettore nelle forme previste dal regolamento di cui alla lettera *d)* dell'art. 6.

2. Gli organi competenti devono pronunciarsi entro i termini stabiliti dal medesimo regolamento. Non sono ammesse petizioni, istanze e reclami che non attengano alle disposizioni proprie dell'Università.

Art. 17.

1. In conformità alla disciplina della dirigenza statale, il direttore amministrativo e gli altri dirigenti attuano, per la parte di rispettiva competenza, i programmi deliberati dagli organi accademici, disponendo a tale scopo dei mezzi e del personale ad essi attribuiti dagli organi stessi, e rispondono dei risultati conseguiti.

Art. 18.

1. In caso di gravi violazioni dello statuto o di persistenti comportamenti contrari alle finalità statutarie da parte del rettore, il senato accademico può votare, a maggioranza di due terzi, una mozione nella quale siano indicate in modo circostanziato le violazioni lamentate. Tale mozione, che potrà contenere l'invito di dimissioni, verrà comunicata ai componenti del corpo elettorale di cui al secondo comma dell'art. 40.

TITOLO II

LE STRUTTURE DIDATTICHE E SCIENTIFICHE

Capo I

Strutture didattiche

Art. 19.

1. Le facoltà sono le strutture didattiche dell'Universita di Siena.

2. Per ciascun corso di laurea o di diploma universitario le facoltà istituiscono un comitato per la didattica.

3. Le facoltà dell'Ateneo sono individuate nella tabella allegata al regolamento didattico.

4. Il senato accademico può prevedere l'istituzione di altre forme organizzative della didattica, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei suoi componenti, quando ciò sia reso necessario da nuovi bisogni formativi o esigenze di insegnamento.

Art. 20.

1. Qualora i corsi di diploma siano istituiti d'intesa fra diverse facoltà, le competenze sulla organizzazione della didattica dei consigli di facoltà sono delegate al consiglio di corso di diploma che sarà composto dai docenti del corso secondo apposito regolamento.

Art. 21.

1. Le facoltà hanno il compito primario di disciplinare, coordinare ed assicurare la funzionalità dei corsi di studio che ad esse afferiscono, di garantirne l'efficacia, il grado di rendimento e la produttività nell'impiego delle risorse.

2. A tal fine le facoltà hanno autonomia didattica, organizzativa e regolamentare nel rispetto degli indirizzi fissati dal senato accademico.

3. Le facoltà possono organizzare corsi di perfezionamento ed aggiornamento professionale, di educazione permanente, nonché attività culturali, formative e di orientamento.

4. Il coordinamento tra le diverse strutture didattiche è assicurato dal senato accademico, che può rinviare per il riesame le delibere adottate dagli organi delle strutture medesime.

5. Ogni facoltà individua le strutture scientifiche di supporto per l'esercizio delle proprie attività istituzionali.

Art. 22.

1. In particolare, oltre ai compiti di cui all'art. 21, le facoltà:

a) propongono i piani di sviluppo ed avanzano le relative richieste di posti;

b) deliberano sull'utilizzazione dei posti loro assegnati e sulla chiamata dei professori di ruolo;

c) provvedono alla programmazione didattica annuale ed alla copertura di tutti gli insegnamenti attivati, attuando anche un'equa ripartizione dei carichi didattici;

d) stabiliscono le modalità di esercizio delle funzioni didattiche e determinano gli impegni dei docenti, provvedendo secondo le norme di legge;

e) autorizzano i congedi per motivi di studio, sentiti i comitati per la didattica e, ove esistano, i consigli didattici di cui all'art. 24;

f) definiscono i criteri per i piani di studio, i servizi di tutorato e di orientamento per gli studenti, indicando gli indirizzi ai comitati per la didattica;

g) riconoscono, nel rispetto della normativa sui piani di studio, i curricula didattici sostenuti presso le università straniere nell'ambito dei programmi della mobilità studentesca;

h) esercitano le altre competenze attribuite dalla legge e dallo statuto;

i) approvano i regolamenti degli organi delle strutture didattiche;

l) stabiliscono le forme di verifica dell'andamento e della qualità generale della didattica di cui al secondo comma dell'art. 13.

Art. 23.

1. Ai fini del conseguimento dei titoli di studio le facoltà possono:

a) proporre, al senato accademico, il riconoscimento totale o parziale dei curricula formativi sostenuti presso università e istituzioni di alta cultura nazionali e straniere;

b) riconoscere, conformemente ai criteri individuati dal senato accademico i crediti didattici acquisiti presso università e istituzioni di alta cultura nazionali e straniere;

c) organizzare, su parere favorevole del senato accademico, corsi di studio d'intesa con università e istituzioni di alta cultura nazionali e straniere.

2. Nell'ambito della normativa vigente, il regolamento didattico di Ateneo definisce i criteri per la determinazione dei curricula e delle connesse esperienze pratiche nonché i rapporti curriculari fra corsi di laurea, diploma e scuole dirette a fini speciali. I regolamenti di facoltà dovranno conseguentemente disporre in modo conforme ai criteri di cui sopra. I suddetti regolamenti in tal caso dovranno essere approvati dal senato accademico.

Art. 24.

1. Gli organi necessari delle strutture didattiche sono:

a) il preside;

b) il consiglio di facoltà;

c) i comitati per la didattica.

2. Il consiglio di facoltà può istituire consigli didattici per i rispettivi corsi di laurea con poteri istruttori o deliberativi, sulla base di deleghe disciplinate da apposito regolamento.

3. Il consiglio di facoltà può altresì istituire una giunta e commissioni con competenze specifiche.

4. Negli organi collegiali delle strutture didattiche è assicurata una rappresentanza degli studenti sulla base di quanto stabilito dal presente statuto o dal regolamento elettorale.

Art. 25.

1. Il preside, conformemente agli indirizzi ed alle determinazioni del consiglio:

a) rappresenta la facoltà;

b) convoca e presiede il consiglio;

c) esercita funzioni di iniziativa, promozione e coordinamento;

d) svolge attività di vigilanza e di controllo;

e) sovraintende al regolare svolgimento delle attività didattiche ed organizzative della facoltà;

f) esercita inoltre tutte le competenze attribuitegli dall'ordinamento universitario, dallo statuto e dai regolamenti.

2. Il preside è eletto tra i professori ordinari di ruolo e fuori ruolo della facoltà che abbiano optato per il regime di impegno a tempo pieno. Dura in carica tre anni. L'elettorato attivo spetta a tutti i membri del consiglio di facoltà.

3. Il preside è eletto dal consiglio di facoltà a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei componenti nella prima votazione ed a maggioranza assoluta dei votanti nella seconda votazione. In caso di mancata elezione, si ricorre al ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero dei voti nell'ultima votazione.

4. La riunione del consiglio di facoltà per l'elezione del preside è convocata dal rettore almeno sei mesi prima della scadenza ed è presieduta dal professore ordinario più anziano di ruolo.

5. Il preside può designare un vice preside che lo coadiuvi nelle sue funzioni e lo sostituisca in caso di assenza o impedimento. Il vice preside è scelto tra i professori ordinari di ruolo.

Art. 26.

1. Il consiglio di facoltà è composto:

a) dai professori di ruolo e fuori ruolo della facoltà;

b) da una rappresentanza dei ricercatori universitari e degli assistenti del ruolo ad esaurimento appartenenti alla facoltà in numero pari ad un quarto dei professori di ruolo e fuori ruolo e comunque non inferiore a tre;

c) da una rappresentanza degli studenti iscritti alla facoltà nella misura di cinque per le facoltà con meno di tremila iscritti, di sette per le facoltà con più di tremila iscritti.

Il regolamento elettorale determinerà le modalità di elezione delle rappresentanze suddette.

2. Possono partecipare alle sedute del consiglio di facoltà, con voto consultivo, i titolari di insegnamento ufficiale nei corsi di laurea e di diploma per questioni inerenti alla didattica secondo quanto stabilito dai regolamenti di facoltà.

3. Nei casi previsti dalla legge, e in particolare con riguardo alle chiamate, il consiglio di facoltà delibera nella composizione limitata alla fascia corrispondente ed a quella superiore. Il conferimento delle supplenze è deliberato dal consiglio di facoltà nella composizione di cui alle lettere *a)* e *b)* del precedente primo comma.

4. Le riunioni del consiglio di facoltà non sono pubbliche, salvo che non venga diversamente deciso, di volta in volta, a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio di facoltà.

5. Per la validità delle sedute si applica la normativa di cui al successivo art. 62, fermo restando per i professori fuori ruolo e per i docenti in congedo o aspettativa l'osservanza delle norme che disciplinano il relativo stato giuridico.

6. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo che per determinati argomenti non sia diversamente disposto.

7. Il preside convoca il consiglio di facoltà quando ne faccia richiesta almeno un quinto dei membri del consiglio o un comitato per la didattica o, ove costituito, un consiglio didattico. La richiesta di convocazione contiene l'indicazione dei punti all'ordine del giorno.

Art. 27.

1. I comitati per la didattica dei corsi di laurea o di diploma assolvono ai compiti operativi essenziali per una efficace organizzazione della didattica. In particolare provvedono a:

a) coordinare le attività didattiche del relativo corso di laurea e di diploma;

b) avanzare proposte ed attuare le deliberazioni relative alla didattica assunte dai consigli di facoltà e, ove esistano, dai consigli didattici;

c) approvare i piani di studio;

d) esercitare il controllo sul rispetto degli obblighi didattici e sull'efficacia dell'organizzazione didattica;

e) organizzare i servizi di orientamento e tutorato, anche in collaborazione con le organizzazioni studentesche;

f) esercitare inoltre i compiti che in materia vengono delegati dai consigli.

2. I comitati per la didattica sono composti da sei docenti e quattro studenti, e durano in carica tre anni. I docenti sono nominati dal consiglio di facoltà con le modalità previste dal regolamento didattico. Gli studenti sono eletti secondo le modalità previste dal regolamento elettorale. Alle riunioni dei comitati per la didattica possono partecipare, se lo richiedono, i docenti interessati da provvedimenti che li riguardino.

3. Il presidente del comitato per la didattica è scelto tra i professori di ruolo appartenenti al comitato ed è eletto da tutti i membri del comitato stesso.

Art. 28.

1. L'attività di specializzazione è compito primario ed esclusivo dell'Università.

2. Le scuole di specializzazione sono istituite con decreto del rettore in conformità al piano pluriennale di sviluppo di Ateneo ed in base al programma di cui all'art. 4 del presente statuto. La loro istituzione è approvata dal senato accademico su proposta delle facoltà sentito il consiglio di amministrazione.

3. Sono organi della scuola:

a) il direttore;

b) la giunta;

c) Il consiglio della scuola.

4. Il direttore è responsabile del funzionamento della scuola ed è eletto fra i professori di ruolo e fuori ruolo nominati ai sensi del comma 7. Dura in carica tre anni. Per le scuole di specializzazione della facoltà di medicina le condizioni per l'elezione del direttore sono stabilite dal regolamento di facoltà.

5. La giunta è l'organo deliberativo della scuola ed esercita le funzioni proprie dei comitati per la didattica dei corsi di laurea e di diploma. È composta dal direttore, da tre docenti e da due rappresentanti degli specializzandi eletti con le modalità previste dal regolamento elettorale.

6. Il consiglio della scuola è composto da tutti i docenti titolari di insegnamento e da tre specializzandi eletti con le modalità previste dal regolamento elettorale. Il direttore e la giunta sono eletti dal consiglio della scuola.

7. I docenti della scuola sono nominati dal consiglio di facoltà.

8. Le scuole di specializzazione hanno autonomia didattica, organizzativa e finanziaria nei limiti della legislazione vigente, del presente statuto e del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità. Il funzionamento delle scuole è disciplinato dal regolamento didattico di Ateneo che potrà prevedere una retribuzione per i docenti. Tale retribuzione viene corrisposta in tutti i casi in cui l'attività di insegnamento è svolta al di fuori dell'impegno didattico dovuto.

Capo II

Strutture scientifiche

Art. 29.

1. L'Università, per le sue finalità di ricerca, persegue il migliore impiego delle risorse umane e strumentali, favorendo l'aggregazione delle discipline in unità organizzative autonome.

2. L'istituzione delle strutture scientifiche è approvata dal senato accademico su iniziativa dei docenti interessati.

3. La proposta di costituzione contiene:

a) l'elenco dei docenti che vi aderisce;

b) gli obiettivi scientifici;

c) il piano delle risorse disponibili, con l'indicazione delle eventuali proposte di sviluppo. Tale piano dovrà essere approvato dal consiglio di amministrazione.

4. Il senato accademico con apposito regolamento generale di Ateneo prevede i requisiti necessari per l'attivazione delle strutture, la disciplina gestionale, le modalità per la disattivazione delle strutture qualora vengano meno i requisiti minimi necessari ed i criteri generali cui si devono attenere i regolamenti delle strutture scientifiche.

Art. 30.

1. Dipartimenti:

a) promuovono ed organizzano le attività di ricerca di uno o più settori disciplinari omogenei per finalità e metodi di ricerca;

b) collaborano all'attività didattica mettendo a disposizione le proprie risorse umane e strumentali;

c) partecipano alle attività didattiche relative ai dottorati di ricerca;

d) esprimono, nei settori di loro competenza, pareri sull'assegnazione degli insegnamenti da parte delle strutture didattiche e sulla copertura dei posti di ruolo;

e) possono formulare proposte in ordine alla destinazione dei posti di ruolo ai settori disciplinari ed alla richiesta dei posti di ruolo dei docenti sulla base di un circostanziato piano di sviluppo per la ricerca.

2. Le attività di consulenza e di ricerca da eseguirsi all'interno dell'Ateneo, si svolgono di norma nell'ambito dei dipartimenti.

3. Per lo svolgimento dei propri compiti i dipartimenti godono di autonomia finanziaria, amministrativa e contrattuale, secondo quanto previsto dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

4. I docenti afferiscono secondo proprie scelte ad uno dei dipartimenti dell'Ateneo coerentemente con il settore disciplinare di appartenenza. I docenti che intendono afferire ad un dipartimento o trasferirsi ad altro dipartimento possono presentare l'opzione al senato accademico che delibera sentiti il dipartimento cui intendono afferire e quello di appartenenza.

Art. 31.

1. Sono organi necessari del dipartimento:

a) il consiglio di dipartimento;

b) il direttore.

2. In ragione delle dimensioni, ciascun dipartimento può prevedere nel proprio regolamento l'istituzione di una giunta.

3. Il consiglio di dipartimento è composto da tutti i docenti del dipartimento, da una rappresentanza del personale tecnico ed amministrativo, da una rappresentanza dei dottorandi. Il numero dei rappresentanti è fissato dal regolamento, in conformità ai criteri fissati dal senato accademico. Il segretario amministrativo partecipa alle sedute del consiglio con voto consultivo e svolge funzioni di segretario verbalizzante.

4. Il direttore è eletto dal consiglio di dipartimento tra i professori a tempo pieno del dipartimento a maggioranza assoluta dei suoi componenti. In caso di mancata elezione, si procede al ballottaggio fra i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. È eletto chi riporta il maggior numero di voti. Il direttore è nominato con decreto del rettore.

5. La giunta è formata da un numero di componenti non superiore a sette, con una rappresentanza paritetica di professori ordinari, professori associati, ricercatori e con un rappresentante del personale tecnico ed amministrativo. Il direttore fa parte di diritto della giunta. Il segretario amministrativo partecipa, con voto consultivo, alle riunioni e svolge funzioni di segretario verbalizzante.

6. Il regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del dipartimento, in conformità allo statuto ed agli indirizzi del senato accademico, il regolamento è deliberato dal consiglio di dipartimento ed approvato dal senato accademico.

7. Il direttore, la giunta e le rappresentanze elettive del dipartimento durano in carica tre anni

Art. 32.

1. Il consiglio è l'organo deliberativo e di programmazione del dipartimento esprime i pareri che vengono richiesti al dipartimento dagli organi di Ateneo, dalle strutture didattiche e dalle altre strutture scientifiche.

2. Il direttore ha la rappresentanza del dipartimento; presiede il consiglio e la giunta; cura i rapporti con gli organi accademici; ha compiti di promozione, di coordinamento e di vigilanza; svolge le altre funzioni che gli sono attribuite dalle norme vigenti. Il direttore di dipartimento può designare un professore a tempo pieno che lo sostituisca in caso di assenza o impedimento.

3. La giunta coadiuva il direttore ed esercita le funzioni delegate dal consiglio. In casi di necessità ed urgenza essa adotta i provvedimenti necessari sottoponendoli alla ratifica del consiglio nella seduta successiva.

4. Il segretario amministrativo adotta tutti gli atti, ivi compresi quelli a rilevanza esterna, e le misure idonee ad assicurare l'esecuzione delle deliberazioni assunte dagli organi del dipartimento.

Art 33.

1. Gli istituti svolgono le attività previste dalla legge. Partecipano, in collaborazione con le facoltà, alle attività didattiche relative ai dottorati di ricerca.

2. Agli istituti si estende, in quanto compatibile, la normativa statutaria relativa agli organi dei dipartimenti, ad eccezione di quella connessa all'autonomia finanziaria e contrattuale.

3. Dalla data di entrata in vigore del presente statuto è vietata la costituzione di nuovi istituti. Gli istituti che abbiano i requisiti per trasformarsi in dipartimenti possono farne richiesta al senato accademico.

Art 34.

1. Centri interdipartimentali possono essere costituiti per lo svolgimento di attività di ricerca che si esplicano su progetti di durata pluriennale, che coinvolgono l'attività di più dipartimenti e che richiedono l'impiego di grandi attrezzature.

2. La proposta di costituzione, deliberata dai dipartimenti interessati, è approvata dal senato accademico e, limitatamente agli aspetti finanziari ed a quelli inerenti le strutture, dal consiglio di amministrazione.

3. La delibera costitutiva indica le strutture organizzative, il personale aderente, le risorse assicurate dai dipartimenti promotori e quelle complessivamente necessarie per il funzionamento del centro, le norme di funzionamento amministrativo e contabile, la durata e le condizioni per il rinnovo.

Art. 35.

1. La costituzione di centri interuniversitari di ricerca è deliberata dal senato accademico sentito il consiglio di amministrazione.

2. La convenzione istitutiva indica le strutture, gli organi, i partecipanti alle attività, le risorse, le competenze ed il regime amministrativo e contabile.

3. L'Università può partecipare alla costituzione di centri interuniversitari in cui sia assicurata la presenza paritaria dell'Ateneo. Le risorse per la partecipazione ai centri interuniversitari sono prioritariamente garantite dalle strutture che hanno promosso la costituzione del centro.

Capo III

Centri di servizio e biblioteche

Art. 36.

1. Per l'organizzazione e l'erogazione di servizi strumentali all'attività didattica, di ricerca ed all'assolvimento dei compiti dell'Università di cui al capitolo I possono essere istituiti centri di servizio.

2. In relazione ai loro compiti e alle dimensioni, i centri di servizio sono di Ateneo o di facoltà. I centri di servizio di Ateneo sono istituiti dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, su proposta del rettore o delle strutture didattiche e scientifiche dell'Ateneo. I centri di servizio di facoltà sono istituiti dai consigli di facoltà, sentiti il consiglio di amministrazione e le strutture scientifiche interessate.

3. L'attività e le modalità di funzionamento dei centri di servizio sono disciplinate da un regolamento adottato dall'organo competente ad istituire il centro.

4. I centri di facoltà sono diretti dal preside o dal suo delegato, centri di Ateneo da un direttore nominato dal rettore per un periodo di tre anni, sulla base dei criteri generali indicati dal consiglio di amministrazione. Il direttore del centro può essere coadiuvato da un comitato consultivo.

5. I centri, per l'esercizio delle proprie attività, possono avvalersi dell'apporto di studenti, dell'attività di tutori e, sulla base di apposite convenzioni, delle prestazioni di soggetti pubblici o privati.

Art. 37.

1. Le biblioteche costituiscono un servizio per l'attività delle strutture didattiche e scientifiche dell'Università e delle istituzioni culturali e di ricerca, nazionali ed internazionali.

2. Le biblioteche di facoltà hanno autonomia gestionale ed organizzativa, nel rispetto della normativa vigente e degli indirizzi del senato accademico. Il senato accademico può individuare, tenendo conto delle peculiarità delle singole biblioteche, i servizi che, per ragioni di efficienza e di economicità, possono essere coordinati o espletati in modo omogeneo a livello di Ateneo.

3. Il senato accademico per l'esercizio delle competenze di cui al comma precedente si avvale di una commissione consultiva.

TITOLO III

GLI ORGANI DI ATENEO

Art. 38.

1. Sono organi di Ateneo:

a) il rettore;

b) il senato accademico;

c) il consiglio di amministrazione;

d) la giunta di Ateneo;

e) il consiglio studentesco;

f) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 39.

1. Il rettore rappresenta l'Università come comunità di docenti, studenti e personale tecnico ed amministrativo. È organo di governo dell'Ateneo, assicura l'unitarietà degli indirizzi espressi dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione ed è responsabile della loro attuazione.

2. In particolare il rettore:

a) ha la rappresentanza legale dell'Ateneo;

b) convoca e presiede il senato accademico, il consiglio di amministrazione e la giunta di Ateneo e cura l'esecuzione delle rispettive deliberazioni;

c) garantisce l'autonomia didattica e di ricerca dei docenti;

d) esercita il potere disciplinare nei confronti del personale di ogni categoria;

e) stipula i contratti e le convenzioni di sua competenza;

f) emana lo statuto e i regolamenti e ne cura l'inserimento nella raccolta ufficiale dei regolamenti;

g) presenta all'inizio di ogni anno accademico una relazione sullo stato dell'Ateneo;

h) presenta il bilancio preventivo ed il rendiconto accompagnati dall'apposita relazione predisposta dal direttore amministrativo;

i) esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dall'ordinamento universitario, dallo statuto e dai regolamenti.

3. In caso di necessità e urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del senato accademico e del consiglio di amministrazione riferendone, per la ratifica, nella seduta immediatamente successiva.

Art. 40.

1. Il rettore è eletto fra i professori ordinari di ruolo e fuori ruolo, a tempo pieno. Dura in carica quattro anni.

2. Il rettore è eletto da un corpo elettorale costituito da tutti i componenti dei consigli di facoltà.

3. L'elezione è indetta dal decano almeno quaranta giorni prima della data stabilita per le votazioni e non più di centottanta giorni prima della scadenza del mandato. In caso di anticipata cessazione dalla carica, la convocazione deve aver luogo entro quaranta giorni dalla data della cessazione. In tal caso le funzioni del rettore, limitatamente all'ordinaria amministrazione, sono esercitate dal pro-rettore.

4. In caso di assenza o di impedimento del decano, l'elezione è indetta dal professore ordinario che lo segue in ordine di anzianità.

5. Nelle prime due votazioni risulta eletto il candidato che ottenga un numero di voti almeno pari alla maggioranza assoluta degli aventi diritto. In caso di mancata elezione si procede al ballottaggio fra i due candidati che nella seconda votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. È eletto chi riporta un maggior numero di voti. In caso di parità risulta eletto il candidato con maggiore anzianità di ruolo o, in caso di ulteriore parità, con maggiore anzianità anagrafica.

6. Il rettore è proclamato eletto dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica con proprio decreto.

7. Il rettore entra in carica all'inizio dell'anno accademico. Nel caso di anticipata cessazione dalla carica del precedente rettore, il rettore eletto entra in carica all'atto della proclamazione e vi rimane per il quadriennio accademico successivo.

Art. 41.

1. Il rettore designa un pro-rettore, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

2. Il pro-rettore esercita le funzioni che gli sono delegate dal rettore; è membro di diritto del consiglio di amministrazione e della giunta di Ateneo.

3. Il pro-rettore è scelto fra i professori ordinari di ruolo. Qualora sia un professore a tempo definito, opta, all'atto dell'accettazione, per il regime a tempo pieno.

Art. 42.

1. La giunta di Ateneo coadiuva il rettore nell'esercizio delle attribuzioni di sua competenza.

2. Ai componenti la giunta può essere delegata dal rettore la cura di particolari settori e affidata la presidenza di commissioni di Ateneo.

3. La giunta è convocata e presieduta dal rettore ed è composta:

a) dal pro-rettore;

b) da quattro membri scelti dal rettore, sentiti il senato accademico ed il consiglio di amministrazione;

c) dal direttore amministrativo.

Può partecipare alle sedute della giunta un rappresentante del consiglio studentesco.

4. I verbali delle riunioni della giunta, redatti dal direttore amministrativo o da un funzionario delegato, sono pubblici e sono trasmessi al senato accademico ed al consiglio di amministrazione.

Art. 43.

1. Il senato accademico è l'organo di programmazione, di coordinamento, di indirizzo e di controllo delle attività didattiche e di ricerca dell'Ateneo.

2. In particolare delibera:

a) sui regolamenti di Ateneo, tranne quelli di cui al successivo articolo 45. Il regolamento didattico di Ateneo dovrà essere approvato a maggioranza assoluta;

b) sui piani pluriennali di sviluppo, sentito il consiglio di amministrazione;

c) sulla destinazione dei posti di professore e di ricercatore;

d) sulla costituzione e la modificazione dei dipartimenti;

e) sull'attribuzione dei finanziamenti per la ricerca erogati dall'Ateneo, avvalendosi della consulenza di commissioni scientifiche elette in modo da garantire la presenza paritetica delle varie componenti dei docenti;

f) sui programmi, le relazioni e quant'altro previsto dalla legge, dal presente statuto o dai regolamenti;

g) sulla revisione dello statuto.

3. Il senato accademico esprime pareri obbligatori:

a) sul bilancio di previsione;

b) sui criteri di ripartizione ed utilizzazione delle risorse finanziarie e di personale tecnico ed amministrativo tra le strutture didattiche e di ricerca ed i servizi amministrativi e tecnici;

c) sulle convenzioni ed i contratti-tipo attinenti all'organizzazione ed al funzionamento della didattica e della ricerca;

d) su ogni questione che comporti valutazioni tecniche in ordine alla didattica ed alla ricerca;

e) sui programmi nazionali ed internazionali di cooperazione.

Art. 44.

1. Il senato accademico è composto:

a) dal rettore;

b) dai presidi delle facoltà;

c) da un docente per ciascuna delle quattro aggregazioni omogenee individuate dal regolamento elettorale.

2. L'elettorato attivo e passivo spetta ai docenti appartenenti a ciascuna aggregazione. Gli eletti durano in carica quattro anni.

3. Partecipano alle riunioni del senato accademico con voto consultivo il direttore amministrativo, il pro-rettore, un rappresentante del consiglio studentesco.

4. Il senato accademico è convocato in via ordinaria dal rettore e, in via straordinaria, quando ne faccia richiesta almeno un quarto dei suoi membri.

Art. 45.

1. Il consiglio di amministrazione è l'organo di programmazione, di indirizzo e di controllo delle attività relative alla gestione amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell'Ateneo.

2. In particolare, il consiglio di amministrazione approva:

a) i criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie;

b) il bilancio di previsione, le relative variazioni e il conto consuntivo, sentito il senato accademico. Il bilancio di previsione dovrà essere approvato a maggioranza assoluta;

c) il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

d) il regolamento di attuazione delle norme sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi;

e) i programmi edilizi dell'Ateneo ed i relativi interventi attuativi, sentito il senato accademico;

f) i provvedimenti relativi alle contribuzioni a carico degli studenti, sentito il senato accademico;

g) la pianta organica di Ateneo del personale tecnico ed amministrativo ed i relativi criteri per l'assegnazione,

h) le convenzioni ed i contratti di sua competenza;

i) tutti gli atti che rientrano nelle competenze attribuitegli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti d'Ateneo.

3. Il consiglio di amministrazione esprime pareri sugli atti del senato accademico concernenti la programmazione dello sviluppo dell'Ateneo.

4. Esercita inoltre la verifica sull'andamento della spesa dei finanziamenti per la ricerca.

Art. 46.

1. Il consiglio di amministrazione è composto:

a) dal rettore;

b) dal pro-rettore,

c) dal direttore amministrativo;

d) da tre rappresentanti dei professori ordinari di ruolo;

e) da tre rappresentanti dei professori associati di ruolo;

f) da tre rappresentanti dei ricercatori;

g) da tre rappresentanti del personale tecnico ed amministrativo;

h) da cinque rappresentanti degli studenti;

I rappresentanti di cui alle lettere *d), e), f), g)* ed *h)*. sono eletti dalle rispettive categorie di appartenenza.

2. Fanno altresì parte del consiglio di amministrazione:

a) un rappresentante rispettivamente della regione Toscana, della provincia di Siena, del comune di Siena,

b) un rappresentante del Governo nominato dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed un rappresentante delle categorie economiche designato dalla camera di commercio;

c) un rappresentante per ciascun soggetto pubblico o privato che si impegni a contribuire, per la durata e nella misura indicata dal consiglio di amministrazione, al bilancio dell'Università con l'erogazione di fondi non finalizzati.

3. I componenti di cui al comma 2, non possono essere docenti o dipendenti o studenti universitari. La mancata designazione delle rappresentanze elettive e dei componenti di cui al comma due non inficia la valida costituzione dell'organo.

Art. 47.

1. Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

2. È convocato in via ordinaria dal rettore almeno una volta ogni due mesi. Può essere convocato in via straordinaria dal rettore o quando ne faccia richiesta almeno un quinto dei suoi componenti.

3. Il consiglio di amministrazione è presieduto dal rettore. Il prorettore svolge funzioni di vice presidente. Il direttore amministrativo svolge funzioni di segretario.

4. Il funzionamento del consiglio di amministrazione è disciplinato da un regolamento approvato dallo stesso consiglio.

Art. 48.

1. Il consiglio studentesco è organo rappresentativo degli studenti e svolge funzioni consultive e di proposta sulle questioni che riguardano la condizione degli studenti.

2. È composto:

a) dai rappresentanti degli studenti nel consiglio di amministrazione;

b) dai rappresentanti degli studenti nel consiglio del diritto allo studio;

c) da due rappresentanti per facoltà, eletti nel proprio seno dai rappresentanti degli studenti nei comitati didattici, nei consigli di facoltà e nei consigli delle scuole di specializzazione;

d) da dieci studenti eletti direttamente.

Le modalità di elezione, i criteri per l'individuazione delle rappresentanze delle singole facoltà, le incompatibilita, sono definite dal regolamento elettorale.

3. Il consiglio studentesco dura in carica due anni; elegge un presidente, ed un rappresentante in ciascuno degli organismi in cui è prevista una rappresentanza del medesimo consiglio studentesco. Il consiglio studentesco può costituire delle commissioni istruttorie o di controllo, è consultare le associazioni studentesche nelle forme e nei modi previsti da apposito regolamento.

4. Il consiglio studentesco è convocato dal presidente o su richiesta di almeno un quarto dei suoi componenti.

5. L'Università provvede ai mezzi e alle strutture idonee all'espletamento dei compiti del consiglio studentesco.

Art. 49.

1. Il consiglio studentesco, oltre ai compiti previsti dal presente statuto, esprime al consiglio di amministrazione ed ad senato accademico parere obbligatorio:

a) sui piani di sviluppo ivi compresi quelli edilizi;

b) sul bilancio;

c) sul regolamento didattico di Ateneo;

d) sui contributi a tasse a carico degli studenti;

e) sugli interventi relativi al diritto allo studio;

f) sugli indirizzi concernenti l'organizzazione della didattica.

2. Il parere è espresso entro venti giorni dalla data di trasmissione del testo della proposta da parte dell'organo proponente. Decorso tale termine l'organo competente procede alla deliberazione prescindendo dal parere.

3. Nei casi di cui alle lettere: *d)*, *e)* ed *f)* del primo comma, gli organi competenti possono deliberare in difformità dal parere con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.

4. In tutte le materie rientranti nella sua competenza, il consiglio studentesco può avanzare proposte o esprimere pareri, indirizzandoli agli organi deliberativi competenti. Inoltre il consiglio studentesco può richiedere copie di delibere, atti e documenti relativi alla gestione ed amministrazione dell'Ateneo e delle facoltà.

Art. 50.

1. Il collegio dei revisori dei conti, organo interno dell'Ateneo, è composto da tre esperti prescelti dal consiglio di amministrazione fra gli iscritti all'albo nazionale dei revisori dei conti nell'ambito di una rosa di nove membri proposti dall'organo responsabile dell'albo medesimo.

Art. 51.

1. Il collegio dei revisori dei conti certifica i risultati economici, patrimoniali e finanziari della gestione. Il collegio dei revisori verifica che tutti gli altri atti amministrativi siano debitamente rappresentati in modo chiaro e veritiero, così da permettere le relative verifiche di legittimità e rendere attendibile e completo il rendiconto degli organi responsabili. Espleta inoltre tutte le altre funzioni previste dalla legge.

TITOLO IV

L'AMMINISTRAZIONE

Art. 52.

1. Compete agli organi di indirizzo e di governo dell'Ateneo:

a) definire gli obiettivi, i programmi ed individuare le priorità amministrative;

b) emanare le direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione del personale;

c) adottare i conseguenti atti di organizzazione;

d) verificare la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite;

e) assegnare ai dirigenti una quota parte delle risorse connessa ai procedimenti attribuiti alle rispettive responsabilità.

2. Per la realizzazione degli obiettivi, dei programmi e delle priorità, i dirigenti hanno la direzione e la gestione operativa degli uffici e ne assumono la responsabilità.

Art. 53.

1. Al fine di assicurare rapidità ed efficienza all'attività amministrativo-contabile l'Università è organizzata esclusivamente in centri di spesa che saranno individuati con il regolamento per l'amministrazione la finanza e la contabilità.

Art. 54.

1. I dirigenti, conformemente alle direttive generali degli organi di Ateneo:

a) hanno autonoma responsabilità nella gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa;

b) esercitano, in attuazione delle delibere generali degli organi di Ateneo, autonomi poteri di spesa;

c) organizzano le risorse struinentali ed umane assegnate;

d) verificano periodicamente i carichi di lavoro e la produttività degli uffici;

e) individuano e coordinano l'attività dei responsabili del procedimento;

f) adottano tutti gli atti attuativi di deliberazioni generali degli organi di Ateneo, ivi compresi quelli aventi rilevanza esterna.

Art. 55.

1. Il direttore amministrativo è a capo degli uffici e dei servizi centrali di Ateneo, esercita una generale attività di indirizzo, direzione, controllo, ed è responsabile dell'efficienza e del buon andamento degli stessi.

2. Il direttore amministrativo, oltre ai compiti di cui all'art. 54:

a) cura l'attuazione dei programmi e degli obiettivi affidandone la gestione ai dirigenti;

b) formula proposte agli organi di Ateneo inerenti all'organizzazione dei servizi e del personale;

c) partecipa, quale componente effettivo, agli organi di governo dell'Ateneo secondo le norme del presente statuto;

d) definisce, sentite le organizzazioni sindacali, l'orario di servizio e di apertura al pubblico conformemente agli indirizzi degli organi di Ateneo;

e) provvede all'attribuzione dei trattamenti economici accessori spettanti;

f) verifica e controlla l'attività dei dirigenti ed esercita il potere sostitutivo in inerzia degli stessi;

g) predispone per il rettore relazioni per il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;

h) esercita le ulteriori funzioni proprie dei dirigenti individuate dal regolamento di cui all'art. 6, lettera *b)*, del presente statuto.

3. L'incarico di direttore amministrativo è conferito dal rettore, previo parere del consiglio di amministrazione. È scelto fra gli iscritti all'albo dei pubblici dirigenti istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; dura in carica quattro anni e può essere confermato. Al direttore amministrativo è attribuita la qualifica prevista dal regolamento di cui al primo comma dell'art. 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Al direttore amministrativo si applica, in quanto compatibile, la vigente normativa in materia di responsabilità e verifica dei risultati.

Art. 56.

1. Gli atti di competenza dei dirigenti non sono soggetti ad avocazione da parte del rettore se non per particolari motivi di necessità ed urgenza, specificamente indicati nel provvedimento di avocazione.

Art. 57.

1. Il regolamento per l'amministrazione la finanza e la contabilità disciplina la forma e la procedura degli atti assunti dai dirigenti, nonché le modalità di verifica della responsabilità dirigenziale.

TITOLO V
NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 58.

1. I componenti degli organi elettivi di Ateneo possono essere eletti consecutivamente per una sola volta.

2. I limiti di cui al comma precedente iniziano a decorrere dall'entrata in vigore dello statuto.

Art. 59.

1. Gli organi creati dallo statuto e quelli la cui composizione è disciplinata in modo innovativo sono costituiti entro l'anno accademico successivo all'entrata in vigore dello statuto.

Art. 60.

1. Ai fini dello statuto, dei regolamenti e degli atti dell'Ateneo s'intendono:

a) per professori, i professori straordinari, ordinari ed associati, di ruolo e fuori ruolo;

b) per docenti, i professori straordinari, ordinari, associati, di ruolo e fuori ruolo ed i ricercatori;

c) per studenti, gli iscritti ai corsi di diploma, di laurea, delle scuole di specializzazione e ai dottorati di ricerca.

Art. 61.

1. Il rettore, il pro-rettore, i presidi, i direttori di dipartimento e di istituto, i membri degli organi collegiali, di regola, non possono far parte contemporaneamente di più organi salvo non sia diversamente previsto dalla legge, dallo statuto, o dai regolamenti.

Art. 62.

1. Gli organi collegiali sono convocati dai rispettivi presidenti per loro iniziativa o su richiesta di un quarto dei componenti il collegio ove non sia diversamente previsto. L'ordine del giorno delle sedute deve essere comunicato di norma con almeno tre giorni di anticipo rispetto alla data della adunanza. Gli ordini del giorno delle sedute degli organi collegiali sono resi pubblici, di norma con almeno tre giorni di anticipo, mediante affissione agli albi.

2. Per la validità delle adunanze degli organi collegiali è necessario che intervenga almeno la maggioranza di coloro che sono stati convocati, salvo il caso che, per determinati argomenti, sia diversamente disposto. Nel computo per determinare la maggioranza non si tiene conto di quelli che abbiano giustificato la loro assenza.

3. Le deliberazioni degli organi collegiali sono approvate se ottengono i voti favorevoli della maggioranza dei presenti, salvo i casi per i quali la legge, lo statuto o i regolamenti prescrivano una maggioranza diversa.

Art. 63.

1. L'Università può avvalersi dell'opera degli studenti per forme di collaborazione con attività connesse ai servizi dell'Ateneo, con esclusione di quelli inerenti alle attività di docenza, allo svolgimento di esami, e alla assunzione di responsabilità amministrativa.

2. Un regolamento fissa il compenso e le modalità con cui attivare tali forme di collaborazione, che non devono configurare in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato.

3. L'Università favorisce anche attività formative autogestite dagli studenti nei settori della cultura e degli scambi culturali, dello sport, del tempo libero, fatte salve quelle disciplinate da apposite disposizioni legislative in materia.

Art. 64.

1. Per consentire alla facoltà di medicina e chirurgia di realizzare i propri fini istituzionali scientifici e didattici, il consiglio di facoltà può formulare proposte ed esprimere pareri in ordine alle modalità organizzative e gestionali delle strutture universitarie cui sono affidate funzioni assistenziali ed alla definizione delle norme convenzionali con gli enti interessati.

Art. 65.

1. Per l'inosservanza da parte dei docenti dei doveri di cui al presente statuto che non comportino sanzioni disciplinari previste dalla legge, il senato accademico individua, entro un anno dall'entrata in vigore del presente statuto, idonee misure surrogatorie e sanzionatorie a tutela del regolare funzionamento dell'attività didattica.

Art. 66.

1. L'Università di Siena favorisce le attività sportive degli studenti e del personale docente e non docente. A tale scopo apposito regolamento stabilirà funzioni, competenze e composizione del comitato previsto dall'art. 1 della legge 28 giugno 1977, n. 394.

Art. 67.

1. L'iniziativa per la revisione dello statuto può essere assunta dal rettore, dal consiglio di amministrazione, dal consiglio studentesco, da un consiglio di facoltà o di dipartimento, da un decimo dei pendenti.

2. Il senato accademico delibera la proposta di revisione a maggioranza assoluta. Su di essa si pronunciano i consigli di facoltà, di dipartimento, di istituto e il consiglio studentesco. Entro novanta giorni dalla prima deliberazione, il senato accademico adotta la delibera definitiva a maggioranza dei due terzi.

Art. 68

1. Il presente statuto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

2. La pubblicazione di cui al comma 1 rende efficaci tutte le disposizioni contenute nello statuto, escluse quelle la cui entrata in vigore è regolata diversamente o per le quali è richiesta l'adozione di norme regolamentari attuative.

94A7425

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina dell'amministratore straordinario dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 novembre 1994, registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 1994, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 312, sulla proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, il gen. S.A. Stelio Nardini è stato nominato amministratore straordinario dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale sino alla ricostituzione degli organi di amministrazione e comunque non oltre la data del 28 febbraio 1995.

L'amministratore straordinario ha la rappresentanza legale ed esercita tutte le funzioni di competenza del presidente e del consiglio di amministrazione.

94A7427

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 548, recante: «Istituzione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo - E.I.M.A.».

Il decreto-legge 23 settembre 1994, n. 548, recante: «Istituzione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo - E.I.M.A.» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 224 del 24 settembre 1994.

94A7477

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 23 novembre 1994

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1601,27
ECU	1967,80
Marco tedesco	1034,01
Franco francese	300,96
Lira sterlina	2521,20
Fiorino olandese	922,55
Franco belga	50,264
Peseta spagnola	12,399
Corona danese	263,82
Lira irlandese	2489,01
Dracma greca	6,713
Escudo portoghese	10,136
Dollaro canadese	1163,97
Yen giapponese	16,326
Franco svizzero	1220,48
Scellino austriaco	146,89
Corona norvegese	236,21
Corona svedese	217,39
Marco finlandese	338,96
Dollaro australiano	1216,48

94A7485

Prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 novembre 1994

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali del 7 novembre 1994 relativi alla emissione dei BOT fissata per il 15 novembre 1994, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni a novantadue giorni con scadenza il 15 febbraio 1995 è di L. 97,84, quello dei buoni a centottantuno giorni con scadenza il 15 maggio 1995 è di L. 95,58 e quello dei buoni a trecentosessantacinque giorni con scadenza il 15 novembre 1995 è di L. 90,65, comprensivi della maggiorazione di 5 centesimi stabilita nei predetti decreti.

94A7478

Smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico (Legge 6 agosto 1966, n. 651)

(Unica pubblicazione) Elenco n. 4

È stata denunziata la perdita del certificato nominativo appresso indicato ed è stata fatta domanda a questa amministrazione affinché, previe le formalità prescritte dalla legge, venga rilasciato il corrispondente nuovo certificato:

certificato nominativo della rendita 5% - 1935, n. 323262, di nominali L. 1.000.000 intestato a: Romersa Gian Carlo, nato a Boretto (Reggio Emilia) il 28 marzo 1944, domiciliato a Milano.

ANNOTAZIONE:

Ipotecato per la cauzione dovuta dal titolare quale agente di cambio presso la borsa valori di Milano, g.ta domanda reg.ta a Milano il 6 luglio 1988 al n. 26951S.3.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sul nuovo titolo osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

94A7426

MINISTERO DELLA SANITÀ

Immissione in commercio di prodotti medicinali per uso veterinario (modificazioni ad autorizzazioni già concesse)

Decreto n. 119 del 22 ottobre 1994

Vaccini per uso veterinario: 1) AP LAYERPLUS, 2) ARVAX, 3) EC LAYERPLUS, 4) EDS LAYERPLUS, 5) EDS-IBD LAYERPLUS, 6) IB LAYERPLUS, 7) IB + EDS LAYERPLUS, 8) IB + IBD LAYERPLUS, 9) IBD LAYERPLUS, 10) ICVAX, 11) LAYERPLUS, 12) MGVAX, 13) MSVAX, 14) MDVAX, 15) BRONCOVACCINO BETA, 16) EAVAX, 17) GUMBOVAX, 18) IBVAX, 19) IVAMAREK CONGELATO, 20) IVAMAREK LIOFILIZZATO, 21) LENTOGEN B1, 22) LIOVAC-3, 23) LTVAX, 24) MDVAX, 25) ND IBVAX, 26) RINOVAX, 27) RISVAX, 28) RISVAX HVT, 29) VACCINO LA SOTA, 30) VAIOLBETA, 31) DIFTOSEC CT, 32) LYOMAREX.

Titolare: IVAZ S.p.a., codice fiscale 00221300288.

Modifiche apportate:

titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: IVAZ S.r.l. - codice fiscale 10980450158, sede sociale e domicilio fiscale in Milano, via Vittor Pisani, 16, sede amministrativa in Padova, via Trieste, 49;

produttore: le specialità medicinali per uso veterinario ad azione immunologica sono ora prodotte:

per le specialità dal n. 1 al n. 30 presso le officine farmaceutiche della società I.S.B.I. S.p.a. site in Sant'Angelo di Piove di Sacco (Padova) e di Chignolo Po (Pavia) con effettuazione anche delle operazioni di controllo e confezionamento;

per le specialità n. 31 e n. 32 la produzione, il controllo ed il confezionamento verranno effettuati sia presso l'officina farmaceutica della società estera Rhone Merieux di Lione (Francia) che presso le officine farmaceutiche della società I.S.B.I. S.p.a. site in Sant'Angelo di Piove di Sacco (Padova) e di Chignolo Po (Pavia).

Decreto n. 120 del 22 ottobre 1994

Vaccini per uso veterinario: 1) BIO AVA, 2) BIO AUJESZKY, 3) BIO COLERA, 4) BIO COR, 5) BIO FLU, 6) BIO LEPTO, 7) BIO MYCO, 8) BIO NEW, 9) BIO NEW BI, 10) BIO NEW BI COLI + AP, 11) BIO NEW COLI, 12) BIO NEW COLI + AP, 13) BIO NEW EDS'76, 14) BIO NEW EDS IB + COR, 15) BIO NEW EDS + IBD, 16) BIO NEW IB + COR, 17) BIO NEW EDS + IB, 18) BIO OL AUJESZKY, 19) BIO SUICOLI I, 20) BIO SUICOLI II, 21) PIG VAX I, 22) PIG VAX II, 23) PIG VAX P, 24) PIG VAX R, 25) RABBIT MEV, 26) RABBIT VAX, 27) BIO F. SPRAY, 28) BIO B1, 29) BIO B1 + H120, 30) BIO BRONCHITE, 31) BIO EA, 32) BIO GUMBORO (1/65/PV), 33) BIO H120, 34) BIO HVT CONGELATO, 35) BIO HVT LIOFILIZZATO, 36) BIO LARINGO PV, 37) BIO LA SOTA OCULO NASALE, 38) BIO LA SOTA ORALE, 39) BIO MAREK BIVALENTE, 40) BIO MAREK CR/75, 41) BIO POX, 42) RABBIT MIXO.

Titolare A.I.C.: Bioteke S.r.l. sede sociale e fiscale in Chignolo Po (Pavia), codice fiscale 04598310151.

Modifiche apportate:

titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: Bioteke S.r.l. - codice fiscale 10980460157 - sede sociale e domicilio fiscale in Milano, via Vittor Pisani, 16, sede amministrativa in Chignolo Po (Pavia);

produttore: le specialità medicinali per uso veterinario ad azione immunologica sono ora prodotte:

per i vaccini dal n. 1 al n. 27 presso le officine farmaceutiche della società I.S.B.I. S.p.a. site in Noventa Padovana (Padova) e Chignolo Po (Pavia), e con effettuazione delle operazioni di controllo e confezionamento presso le officine farmaceutiche della stessa società I.S.B.I. S.p.a. di Sant'Angelo di Piove di Sacco (Padova) e di Chignolo Po (Pavia);

per i vaccini dal n. 28 al n. 42 presso le officine farmaceutiche della società I.S.B.I. S.p.a. site in Sant'Angelo di Piove di Sacco (Padova) e di Chignolo Po (Pavia), che ne effettuano anche le operazioni di controllo e confezionamento.

Decreto n. 121 del 22 ottobre 1994

Specialità medicinale per uso veterinario «PARVODOG LIQUIDO» nella confezione scatola da 10 flaconi monodose vaccino contro la parvovirosi canina - registrazione n. 25406.

Titolare A.I.C.: Rhone Merieux di Lione (Francia), rappresentata in Italia dalla società Pierzoo Rhone Merieux S.r.l. con sede legale e fiscale in Milano, Piazza Pio XI n. 1 - codice fiscale 05995930151.

Modifiche apportate:

denominazione: il prodotto medicinale per uso veterinario è ora denominato «PRIMODOG» vaccino attenuato omologato della parvovirosi canina;

composizione: la composizione autorizzata è ora la seguente: ogni dose di 1 ml di vaccino contiene: parvovirus ceppo Cornell 780916 non meno di $10^{5,5}$ $DICC_{50}$; eccipienti: polipeptidi, glucidi, mercurotiolato sodico, soluzione salina tamponata.

Numero A.I.C.: alla confezione scatola da 10 flaconi monodose da 1 ml viene assegnato il numero di A.I.C. 100162015.

I lotti già prodotti con la precedente denominazione, composizione e contraddistinti dal numero di registrazione in precedenza attribuito possono rimanere in commercio fino alla scadenza.

Decreto n. 122 del 22 ottobre 1994

Specialità medicinale per uso veterinario «BAYTRIL» (eurofloxacin) nelle seguenti preparazioni e confezioni:

soluzione iniettabile al 5%: flacone da 20, 50 e 100 ml registrazione n. 27006;

soluzione iniettabile al 10%: flacone da 50 e 100 ml, registrazione n. 27006/2;

soluzione uso orale al 2,5%: flacone da 100 e 500 ml, registrazione n. 27006/A;

soluzione uso orale allo 0,5%: flacone da 100 ml, registrazione n. 27006/A1;

compresse:
10 compresse da 15 mg, registrazione n. 27006/B;
10 compresse da 50 mg, registrazione n. 27006/B-1;
10 compresse da 150 mg, registrazione n. 27006/B-2.

Titolare A.I.C.: Bayer A.G. di Leverkusen (Germania), rappresentata in Italia dalla società Bayer S.p.a., con sede legale e fiscale in Milano, viale Certosa 126, codice fiscale 05849130157.

Modifiche apportate: confezione: è autorizzata l'immissione in commercio della confezione da 5 litri della preparazione soluzione uso orale al 2,5% alla quale viene attribuito il numero di A.I.C. 100155100.

Numeri di A.I.C.: alle confezioni già in commercio, viene attribuito il numero di A.I.C. a fianco indicato:

soluzione uso orale 2,5%:
flacone da 100 ml, numero di A.I.C. 100155086;
flacone da 500 ml, numero di A.I.C. 100155098;

soluzione iniettabile 5%:
flacone da 20 ml, numero di A.I.C. 100155011;
flacone da 50 ml, numero di A.I.C. 100155023;
flacone da 100 ml, numero di A.I.C. 100155035;

soluzione iniettabile 10%:
flacone da 50 ml, numero di A.I.C. 100155047;
flacone da 100 ml, numero di A.I.C. 100155050;

soluzione uso orale 0,5%:
flacone da 100 ml, numero di A.I.C. 100155112;

compresse:
1 blister da 10 compresse da 15 mg, numero di A.I.C. 100155124;
1 blister da 10 compresse da 50 mg, numero di A.I.C. 100155136;
1 blister da 10 compresse da 150 mg, numero di A.I.C. 100155148.

I lotti già prodotti e contraddistinti dal numero di registrazione in precedenza attribuito possono rimanere in commercio fino alla scadenza.

94A7430

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Determinazione delle classi iniziali di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto, operanti nella provincia di Alessandria.

Con decreto ministeriale 27 ottobre 1994 avente decorrenza dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del presente avviso, ai fini dell'applicazione dei contributi dovuti per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia appresso indicata, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile sono così determinate:

Provincia di Alessandria:

pulitori zona dell'Ovadese - quarantunesima classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 1.051.000 mensili.

94A7428

Scioglimento di società cooperative

Con decreti ministeriali 31 ottobre 1994 le seguenti società cooperative edilizie sono state sciolte ai sensi del combinato disposto degli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992 senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa edilizia «Aurora prima - Società cooperativa s.r.l.», con sede in Buccinasco (Milano), costituita per rogito Lainati in data 4 aprile 1986, rep. 62545, reg. soc. 280593, tribunale di Milano, BUSC n. 13731/243339;

società cooperativa edilizia «Cooperativa Nord Cormano - Società cooperativa a responsabilità limitata per azioni», con sede in Cormano (Milano), costituita per rogito Sechi in data 7 marzo 1983, rep. 2349, reg. soc. 222698, tribunale di Milano, BUSC n. 11715/197815;

società cooperativa edilizia «Cooperativa Vittorio Veneto - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Corsico (Milano), costituita per rogito Saija in data 6 febbraio 1984, rep. 5768, reg. soc. 233168, tribunale di Milano, BUSC n. 12089/205001;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Primavera S.r.l.», con sede in Legnano (Milano), costituita per rogito Grillo in data 13 gennaio 1963, rep. 14781, reg. soc. 119295, tribunale di Milano, BUSC n. 2228/81173;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Camolina S.r.l.», con sede in in Lodi (Milano), costituita per rogito De Magistris in data 23 febbraio 1974, rep. 162931, reg. soc. 2264, tribunale di Lodi, BUSC n. 8188/129816;

società cooperativa edilizia «Cooperative riunite della Lombardia - Società cooperativa a responsabilità limitata» (già «Consorzio cooperative riunite della Lombardia - Società cooperativa a responsabilità limitata»), con sede in Lodi (Milano), costituita per rogito Laganà in data 25 giugno 1983, rep. 16888, reg. soc. 4672, tribunale di Lodi, BUSC n. 11965/202392;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Hibiscus S.r.l.», con sede in Monza (Milano), costituita per rogito De Carli in data 7 dicembre 1973, rep. 140731, reg. soc. 10147, tribunale di Monza, BUSC n. 8456/133246;

società cooperativa edilizia «Pieve unita cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Pieve Emanuele (Milano), costituita per rogito Marchetti in data 15 marzo 1983, rep. 6858, reg. soc. 222783, tribunale di Milano, BUSC n. 11707/197807;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia L'Abete a r.l.», con sede in Rho (Milano), costituita per rogito Sessa in data 30 ottobre 1981, rep. 67625, reg. soc. 211471, tribunale di Milano, BUSC n. 11171/189174;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Il Condominio a r.l.», con sede in Rho (Milano), costituita per rogito Sessa in data 30 ottobre 1981, rep. 67623, reg. soc. 211469, tribunale di Milano, BUSC n. 11175/189178;

società cooperativa edilizia «Edificatrice San Bernardo - Soc. coop. edilizia a r.l.», con sede in Seregno (Milano), costituita per rogito Mantelli in data 12 dicembre 1980, rep. 14180, reg. soc. 19212, tribunale di Monza, BUSC n. 10820/182906;

società cooperativa edilizia «Cooperativa di abitazione Premenugo soc. coop. a r.l.», con sede in Settala (Milano), costituita per rogito Raja in data 18 dicembre 1975, rep. 112221, reg. soc. 167821, tribunale di Milano, BUSC n. 8972/143860;

società cooperativa edilizia «Edificatrice Alto Milanese - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Seregno (Milano), costituita per rogito Mantelli in data 12 dicembre 1980, rep. 14179, reg. soc. 19213, tribunale di Monza, BUSC n. 10821/182907;

società cooperativa edilizia «Coop. ed. Alleanza S.r.l.», con sede in Vigevano (Pavia), costituita per rogito Battaglia in data 29 aprile 1980, rep. 3804, reg. soc. 3571, tribunale di Vigevano, BUSC n. 1174/176525;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia San Pietro a responsabilità limitata», con sede in Pavia, costituita per rogito Lupo in data 26 febbraio 1979, rep. 14155, reg. soc. 4272, tribunale di Pavia, BUSC n. 1122/166948;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Clelia S.r.l.», con sede in Bergamo, costituita per rogito Parimbelli in data 1° ottobre 1983, rep. 42495, reg. soc. 22677, tribunale di Bergamo, BUSC n. 1697/200927;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Presolana - Soc. coop. a r.l.», con sede in Bergamo, costituita per rogito Giovanni Battista Anselmo in data 16 febbraio 1978, rep. 56111, reg. soc. 13008, tribunale di Bergamo, BUSC n. 1272/159272;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Salem 82 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Erbusco (Brescia), costituita per rogito Treccani in data 18 maggio 1982, rep. 3359, reg. soc. 22999, tribunale di Brescia, BUSC n. 2551/194876;

società cooperativa edilizia «Primavera 70 - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Cucciago (Como), costituita per rogito Orlandoni in data 26 ottobre 1968, rep. 48987/3855, reg. soc. 6900, tribunale di Como, BUSC n. 1065/109197;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia ACLI 15 maggio - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Como, costituita per rogito Achille Cornelio in data 25 giugno 1970, rep. 611, reg. soc. 7405, tribunale di Como, BUSC n. 1083/111827;

società cooperativa edilizia «Coop. Quadrifoglio - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Albinia di Orbetello (Grosseto), costituita per rogito Bernardini in data 17 novembre 1987, rep. 20765, reg. soc. 6978, tribunale di Gosseto, BUSC n. 1285/231222;

società cooperativa edilizia «Costruzioni Cassarello - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Follonica (Grosseto), costituita per rogito Savona in data 4 novembre 1983, rep. 85174, reg. soc. 4569, tribunale di Grosseto, BUSC n. 1200/201920;

società cooperativa edilizia «La Primavera 89 - Soc. coop. a r.l.», con sede in Livorno, costituita per rogito Selli in data 23 novembre 1988, rep. 67541, reg. soc. 13662, tribunale di Livorno, BUSC n. 1436/238049;

società cooperativa edilizia «Cooper Ghivizzano», a responsabilità limitata, con sede in Coreglia Antelminelli (Lucca), costituita per rogito Cinelli in data 1° agosto 1979, rep. 4754, reg. soc. 8043, tribunale di Lucca, BUSC n. 1027;

società cooperativa edilizia «Casanova 78 - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Pescia (Pistoia), costituita per rogito Bellandi in data 22 settembre 1976, rep. 29632, reg. soc. 3719, tribunale di Pistoia, BUSC n. 597/148399;

società cooperativa edilizia «Cooper S. Casciano - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in S. Casciano Val di Pesa (Firenze), costituita per rogito Enriques Agnolezzi in data 8 giugno 1971, rep. 6930, reg. soc. 20709, tribunale di Firenze, BUSC n. 2822/115410;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia E.P.T. a responsabilità limitata», con sede in Firenze, costituita per rogito Mazzoli in data 28 gennaio 1969, reg. soc. 19496, tribunale di Firenze, BUSC n. 2613/107451;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edificatrice La Sieve - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Pelago (Firenze), costituita per rogito Salani in data 30 settembre 1980, rep. 14206, reg. soc. 30964, tribunale di Firenze, BUSC n. 4201/179622;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edificatrice Consorzio provinciale fra le cooperative edificatrici della provincia di Firenze - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Firenze, costituita per rogito Chiurazzi in data 7 dicembre 1963, rep. 17109, reg. soc. 16809, tribunale di Firenze, BUSC n. 1202/83068;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia San Giuseppe - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cesena (Forlì), costituita per rogito Sabattini in data 10 luglio 1971, rep. 1965, reg. soc. 4851, tribunale di Forlì, BUSC n. 1345/115560;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia - L'Armonia - a responsabilità limitata», con sede in Modena, costituita per rogito Giannotti in data 7 gennaio 1956, rep. 3914, reg. soc. 3080, tribunale di Modena, BUSC n. 32/53686;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata San Cassiano», con sede in Imola (Bologna), costituita per rogito Cornia in data 15 settembre 1976, rep. 8159, reg. soc. 23290, tribunale di Bologna, BUSC n. 2957/147605;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Lama di Reno - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Marzabotto (Bologna), costituita per rogito Natali in data 5 marzo 1976, rep. 17508, reg. soc. 22863, tribunale di Bologna, BUSC n. 2944/146340;

società cooperativa edilizia «Piano Verde - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Bari, costituita per rogito Padolecchia in data 10 novembre 1976, rep. 89605, reg. soc 9166, tribunale di Bari, BUSC n 3099/149325;

società cooperativa edilizia «Nuova edilizia - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Bari, costituita per rogito Di Marcantonio in data 22 luglio 1988, rep. 44842, reg. soc. 23703, tribunale di Bari, BUSC n. 6393/244375,

società cooperativa edilizia «Luca - Società cooperativa a r.l.», con sede in Bari, costituita per rogito Buquicchio in data 19 febbraio 1977, rep. 3297, reg. soc. 9326, tribunale di Bari, BUSC n. 3147/150674;

società cooperativa edilizia «Sabrina - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Bari, costituita per rogito Parisi in data 5 novembre 1972, rep. 406543, reg. soc. 7032, tribunale di Bari, BUSC n. 2210/121873;

società cooperativa edilizia «Isolabella - Società cooperativa a r.l.», con sede in Bari, costituita per rogito Buquicchio in data 19 febbraio 1977, rep. 3296, reg. soc. 9325, tribunale di Bari, BUSC n. 3146/150673;

società cooperativa edilizia «Casa Nuova a r.l.», con sede in Bari, costituita per rogito Trono (coadiutore del dott. Severo Vernice) in data 23 novembre 1989, rep. 77648, reg. soc. 25350, tribunale di Bari, BUSC n. 6620/244375;

società cooperativa edilizia «Azalea - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Bari, costituita per rogito Cesaroni in data 14 maggio 1991, rep. 60258, reg soc. 27698, tribunale di Bari, BUSC n. 7007;

società cooperativa edilizia «Quattro Idee - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Bari, costituita per rogito Labriola in data 29 dicembre 1983, rep 188580, reg. soc. 15606, tribunale di Bari, BUSC n. 5176/202034;

società cooperativa edilizia «Papa Roncalli - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Bari, costituita per rogito D'Agosto in data 2 dicembre 1969, rep. 16032, reg. soc. 6247, tribunale di Bari, BUSC n. 1874/109820,

società cooperativa edilizia «Tartaruga - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Gioia del Colle (Bari), costituita per rogito Guida in data 11 dicembre 1973, rep. 23453, reg. soc. 7665, tribunale di Bari, BUSC n. 2682/137547;

società cooperativa edilizia «Il lavoratore agricolo - a responsabilità limitata», con sede in Ruvo di Puglia (Bari), costituita per rogito Macaione in data 7 marzo 1962, rep. 9167, reg. soc. 1927, tribunale di Trani, BUSC n. 732/72587;

società cooperativa edilizia «Valentina - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Sannicandro di Bari (Bari), costituita per rogito Capano in data 11 ottobre 1989, rep. 7267, reg. soc. 25244, tribunale di Bari, BUSC n. 6609/244039;

società cooperativa edilizia «Dieci - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Sabaudia (Latina), costituita per rogito Fiore in data 8 marzo 1972, rep. 76766, reg. soc. 3118, tribunale di Latina, BUSC n. 1048/118325;

società cooperativa edilizia «Duemilasei - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cassino (Frosinone), costituita per rogito Matronola in data 22 dicembre 1971, rep. 42698, reg. soc. 259/72, tribunale di Cassino, BUSC n. 476/117589;

società cooperativa edilizia «La Casa - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Canino (Viterbo), costituita per rogito Fasani in data 25 febbraio 1982, rep. 2797, reg. soc. 4097, tribunale di Viterbo, BUSC n. 1366/189504;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa Villaggio 1 a responsabilità limitata», con sede in Cittaducale (Rieti), costituita per rogito Cicconetti in data 18 novembre 1978, rep. 2187, reg. soc. 1358, tribunale di Rieti, BUSC n. 544/164545;

società cooperativa edilizia «La Vittoriosa - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Pescorocchiano (Rieti), costituita per rogito Perissinotto in data 25 aprile 1976, rep 69, reg. soc. 1141, tribunale di Rieti, BUSC n. 457/146707;

società cooperativa edilizia «Subiaco 82 - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Subiaco (Roma), costituita per rogito Mazza in data 10 novembre 1982, rep. 17602, reg. soc. 7165/82, tribunale di Roma, BUSC n. 27439/194836;

società cooperativa edilizia «La Fonte Bianca - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Terzi in data 16 settembre 1982, rep. 2317, reg. soc. 5827/82, tribunale di Roma, BUSC n 27344/193777;

società cooperativa edilizia «Disco Verde - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Pomar in data 18 febbraio 1950, rep. 28652, reg. soc. 507/50, tribunale di Roma, BUSC n. 12842/28956;

società cooperativa edilizia «Le Cave - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Allumiere (Roma), costituita per rogito Giovanni Ungari Trasatti in data 27 giugno 1978, rep. 535, reg. soc. 50/78, tribunale di Civitavecchia, BUSC n. 24587/160559

94A7418

MINISTERO DELLA DIFESA

Concessione di ricompensa al valor militare

Con decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 1994, sulla proposta del Ministro della difesa, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana

Medaglia d'oro

Comune di Vicenza — Già insignita della massima onorificenza al valor militare per la strenua difesa opposta agli austriaci nel maggio-giugno 1848, la città non smentì mai, nel corso di due guerre mondiali, le sue elevate tradizioni di virtù patriottiche, militari e civili. Nel periodo della lotta di liberazione occupata dalle truppe tedesche, costituì subito, fra le sue mura, il primo comitato di resistenza della regione veneta, che irradiò poi, in tutta la provincia ed oltre, quella trama di intese e di cospirazioni che furono le necessarie premesse di successive e brillanti operazioni militari. Le sue case, i suoi colli, le sue valli servirono allora da rifugio ai suoi figli migliori che, da uomini liberi, operarono per la riscossa e che, braccati e decimati da feroci rappresaglie, sempre tornarono ad aggredire il nemico, arrecando ingenti danni alle sue essenziali vie di comunicazione ed alla sua organizzazione, logistica e di comando. I primi nuclei partigiani e dei G.A P., operanti in città, e, in seguito, le numerose brigate delle divisioni «Vicenza», «Garemi», e «Ortigara», gareggiarono in audacia e valore, pagando un largo tributo di sangue alla causa della liberazione, mentre gran parte della popolazione subiva minacce, deportazioni, torture e morte e centinaia di altri suoi cittadini in divisa combattevano all'estero, per la liberazione di altri Paesi d'Europa. Benché devastata dai bombardamenti aerei, che causarono oltre 500 vittime e che d'altrettante straziarono le carni, mutilata nei suoi insigni monumenti, offesa nei suoi sentimenti più nobili, la città mai si arrese al terrore tedesco, ma tenne sempre alta la fiaccola della fede nel destino di una Patria finalmente redenta. — 10 settembre 1943-28 aprile 1945.

94A7447

BANCA D'ITALIA

Nomina del commissario straordinario della Cassa rurale ed artigiana di Modugno, società cooperativa a responsabilità limitata, in Modugno.

Il Governatore della Banca d'Italia, con provvedimento dell'8 novembre 1994, ha nominato il rag. Maurizio De Marchis commissario straordinario della Cassa rurale ed artigiana di Modugno, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Modugno (Bari), in amministrazione straordinaria, in affiancamento al dott. Alfonso Taccione, già commissario straordinario della stessa banca nominato in data 21 febbraio 1994.

94A7431

Nomina dei commissari straordinari e dei componenti il comitato di sorveglianza della Banca popolare di Napoli - Società cooperativa a responsabilità limitata, in Napoli.

Il Governatore della Banca d'Italia, con provvedimento dell'8 novembre 1994, ha nominato il dott. Antonio Bertani e il dott. Alfonso Taccione commissari straordinari e il dott. Gino Berretta, il dott. Luigi Gaspari e il prof. avv. Serafino Gatti componenti il comitato di sorveglianza della Banca popolare di Napoli - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Napoli, in amministrazione straordinaria.

94A7432

ISTITUTO NAZIONALE DI ALTA MATEMATICA «FRANCESCO SEVERI»

Avviso relativo alla pubblicazione dell'elenco nominativo dei professori che hanno titolo a prendere parte alle elezioni dei componenti del comitato direttivo dell'Istituto.

Si avvisa che è stato provveduto, con le modalità e nei termini stabiliti dall'art. 4, primo e secondo comma, del regolamento concernente le elezioni dei componenti del comitato direttivo dell'Istituto nazionale di alta matematica «Francesco Severi», a trasmettere a tutte le università italiane e istituti di istruzione superiore l'elenco nominativo dei professori che hanno titolo a prendere parte alle elezioni proclamate per il 18 gennaio 1995 con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 3 ottobre 1994 (vedasi *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 255 del 31 ottobre 1994).

94A7433

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, n. 576, concernente: «Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, in materia di suddivisione delle categorie "base" e "certificata" della patata da semina». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 242 del 15 ottobre 1994).

Nel decreto citato in epigrafe, riportato a pag. 7, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, all'art. 3, primo rigo, dove è scritto: «1. *Il* punto IV dell'allegato 6 al decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è *sostituito dal* seguente:», si legga: «1. *La lettera A) del* punto IV dell'allegato 6 al decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è *sostituita dalla* seguente:».

94A7457

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.300